Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Venerdì, 3 gennaio** — **Numero 2**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0,25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1356** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il qui allegato R. decreto 19 gennaio 1911, n. 54, col quale venne prelevata la somma di L. 74.100 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, ed inscritta nei bilanci di vari Ministeri per l'esercizio 1910-911 per elevare nel semestre gennaio-giugno 1911 l'indennità ai funzionari residenti a Palmi e per provvedere alla distribuzione di medaglie di benemerenza e commemorative del terremoto del 28 dicembre 1908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1910, n. 910, che proroga al 30 giugno 1911 le facoltà consentite al Governo dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Visto il R. decreto 20 febbraio 1910, n. 79, che istituisce una medaglia commemorativa dell'opera filantropica di soccorso prestata sui luoghi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, medaglia che ai sensi dello stesso decreto deve essere distribuita a spese dello Stato alle persone in esso accennate;

Visto il R. decreto 21 luglio 1910, n. 546, che concede ai funzionari che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo uno della legge 12 gennaio 1909, n. 12, esclusi i due capoluoghi di Provincia, una indennità mensile di L. 40;

Riconosciuta la necessità *a)* di inscrivere nel bilancio di alcuni Ministeri la complessiva somma di L. 8000 per elevare tale indennità concessa ai funzionari residenti in Palmi ragguagliandola ai tre decimi delle indennità di missione regolamentari e in ogni caso ad una somma mensile non inferiore alle L. 50; *b)* di stanziare nei bilanci dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno la somma di L. 66.100 per l'acquisto delle medaglie commemorative e di benemerenza da distribuirsi a cura di quei dicasteri;

Considerato che nel bilancio dell'interno già esiste per le spese relative alla distribuzione delle medaglie istituite col decreto Reale 6 maggio 1909, n. 338, il capitolo 179-*quater* istituito col R. decreto 9 agosto 1910, n. 610, che verrà pertanto aumentato delle 8000 lire occorrenti per l'ulteriore distribuzione di medaglie, agli effetti di ambedue i decreti 6 maggio 1909 e 20 febbraio 1910, nn. 338 e 79;

Vista la legge 15 aprile 1909, n. 188 che, per provvedere ad opere e bisogni dipendenti dal terremoto ha istituito fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici un conto corrente fino al limite di L. 30 milioni, elevato successivamente a 50 ed a 88 milioni, con le leggi 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391;

Visto il Reale decreto del 31 luglio 1910, n. 546 che ha esteso il conto corrente ora detto ai Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, della istruzione, dell'interno, delle poste e telegrafi, della guerra, della marina e dell'agricoltura allo scopo di fornire loro i fondi per corrispondere la indennità di missione ai funzionari residenti nei luoghi colpiti dal terremoto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari civili di Stato che prestano servizio nel comune di Palmi è concessa per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1911 una indennità di missione corrispondente ai tre decimi delle indennità regolamentari e, in ogni caso, non inferiore a L. 50 mensili.

Art. 2.

Il conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, è esteso ai Ministeri dell'interno e degli affari esteri allo scopo di fornire ad essi i fondi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenza e commemorative istituite coi RR. decreti 6 maggio 1909, n. 338, e 20 febbraio 1910, n. 79.

Art. 3.

Dal conto corrente di cui all'articolo precedente è autorizzata la prelevazione della somma di lire settantaquattromilacento (L. 74.100) da inscriversi nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-911 per L. 8.000 in aumento del capitolo 229-*bis* «Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391; al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12» e per L. 66.100 al capitolo di nuova istituzione n. 229-*bis*-*A* «Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391 al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenza e delle medaglie commemorative istituite coi RR. decreti 6 maggio 1909, n. 338 e 20 febbraio 1910, n. 79».

Art. 4.

La predetta somma di L. 74.100 è inscritta nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1910-911 come segue:

a) L. 8000 (lire ottomila) ai capitoli istituiti con R. decreto 21 luglio 1910, n. 546, e cioè:

Capitolo n. 258-*bis* Ministero delle finanze . . .	L.	800 —
Capitolo n. 39-*bis* Ministero di grazia e giustizia .	»	3.900 —
Capitolo n. 223-*bis* Ministero della pubblica istruzione	»	1.300 —
Capitolo n. 168-*bis* Ministero dell'interno	»	1.500 —
Capitolo n. 142-*bis* Ministero delle poste e dei telegrafi	»	300 —
Capitolo n. 174-*bis* Ministero di agricoltura, industria e commercio	»	200 —
Totale . . .	L.	8.000 —

b) L. 57.500 (cinquantasettemilacinquecento) nello stato di previsione della spesa del:

Ministero degli affari esteri, al nuovo capito n. 61-*septies* «Spese per la distribuzione della medaglia commemorativa dell'opera filantropica di soccorso prestata sui luoghi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, istituita con R. decreto 20 febbraio 1910, n. 79»;

c) lire 8600 (lire ottomilaseicento) nello stato di previsione della spesa del:

Ministero dell'interno, al capitolo n. 179-*quater* la cui denominazione è così modificata:

«Medaglie ad enti e persone per benemerenze acquisite in occasione del terremoto a termini del R. decreto 6 maggio 1909, n. 338, e medaglia commemorativa istituita con R. decreto 20 febbraio 1910, n. 79».

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1357 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i RR. decreti 3, 17, 21 e 31 marzo 1912, nn. 179, 331, 332 e 333, 14 aprile 1912, nn. 406 e 407; 2, 16 e 26 maggio 1912, nn. 487, 579 e 663; 6 giugno 1912, nn. 662 e 701; 8 e 18 luglio 1912, nn. 821, 871 e 872; 5 agosto 1912, nn. 927 e 928; 2 e 23 settembre 1912, nn. 1049 e 1082; 24 ottobre 1912, nn. 1184 e 1185; 28 novembre 1912, n. 1274 e 8 dicembre 1912, n. 1275, coi quali fu autorizzata, nelle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1910, n. 511, l'apertura di crediti straordinari per L. 301.000.000, a favore del Ministero della guerra, e di L. 56.000.000 a favore del Ministero della marina, per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

Art. 2.

Alla spesa complessiva di L. 357.000.000, indicata nel precedente articolo, sarà provveduto per una prima quota mediante prelevamento dell'avanzo che risulterà all'atto della compilazione del conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1912-913, dopo avere eseguito il prelevamento stabilito dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, per il demanio forestale dello Stato, e, ove si riconosca opportuno, anche quello previsto dalla legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di edificî di Stato nella capitale.

La somma che, eseguito il prelevamento del detto avanzo finale, rimarrà da inscriversi a saldo delle spese di L. 357.000.000, verrà stanziata per L. 15.000.000 nell'esercizio 1913-914, e in rate annue, da determinarsi con le leggi di bilancio dei Ministeri della guerra e della marina, negli esercizi finanziari dal 1914-915 al 1918-919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1361 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio un Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, i quali, ripartiti in circoli regionali, debbono:

a) accertare l'esecuzione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni degli operai sul lavoro, sul riposo settimanale, sull'abolizione del lavoro notturno dei panettieri e sulla Cassa di maternità in tutti gli opificî, laboratorî, cantieri e lavori sottoposti alle leggi indicate con quelle eccezioni che sono contenute nelle leggi stesse e sono determinate dal regolamento per l'applicazione della presente legge;

b) esercitare la sorveglianza per la esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle caldaie ed i recipienti di vapore;

c) rilevare, secondo le istruzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie;

d) raccogliere e trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, notizie ed informazioni su quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai anche nei riguardi della disoccupazione; gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai; gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro, valendosi anche delle informazioni che possono essere fornite dalle organizzazioni padronali ed operaie.

I dati raccolti non possono venire pubblicati nè comunicati a terzi o ad uffici pubblici di qualsiasi genere, in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle ditte alle quali si riferiscono, salvo il caso di esplicito consenso delle ditte stesse.

Gli ispettori possono altresì adoperarsi per la prevenzione e la pacifica risoluzione dei conflitti del lavoro quando invitati dalle parti.

Art. 2.

Gl'ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratorî, gli opifici, i cantieri ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza nonchè i dormitorî e refettori annessi agli stabilimenti.

Nel caso di rifiuto d'obbedienza agli ispettori del lavoro, salve le penalità stabilite dalle singole leggi, sono applicabili gli articoli 434, 435, 436 del Codice penale.

Gl'ispettori hanno diritto di elevare verbale di contravvenzione alle leggi accennate dall'art. 1.

Questi verbali hanno il valore probatorio di cui all'art. 340 del Codice di procedura penale.

Agl'ispettori e agli aiutanti ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.

Art. 3.

Le indagini sui processi di lavorazione che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immu-

nità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Gli ispettori ed il personale dipendente devono conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 298 del Codice penale.

È vietato agli ispettori di intraprendere, per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi in qualunque modo interessati o impiegati.

Art. 4.

Il corpo degli ispettori, il cui organico viene stabilito in conformità alla tabella annessa alla presente legge, si distingue in capi di Circolo, ispettori ed aiutanti ispettori.

Ai capi di Circolo è affidata la direzione e la responsabilità dell'andamento del servizio nella loro circoscrizione, circa il quale corrispondono direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli ispettori ed aiutanti ispettori compiono, sotto la direzione del rispettivo capo, le funzioni ad essi affidate dall'art. 1, con le modalità che sono indicate dal regolamento.

Art. 5.

Tutte le nomine ai posti compresi nella tabella annessa alla presente legge sono fatte in seguito a concorsi per titoli, o per titoli e per esami, secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale.

Le promozioni dalla seconda alla prima classe, entro ciascun grado, sono conferite esclusivamente per merito, con le norme stabilite dal regolamento.

La prima ammissione nei ruoli del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro viene fatta per un biennio di prova, trascorso il quale la nomina diventa definitiva, sempre che il funzionario venga riconosciuto idoneo.

Art. 6.

I capi di Circolo sono nominati per concorso fra gli ispettori che abbiano almeno tre anni di servizio; quando nessuno degli ispettori riesca dichiarato idoneo, viene bandito un concorso fra le persone indicate nel seguente capoverso.

Il concorso per i posti di ispettore viene bandito fra coloro che hanno ottenuto il diploma di ingegneria ed abbiano fatto pratica in uno stabilimento industriale od in lavori per costruzioni edilizie in genere almeno per due anni con lodevole servizio.

Un posto di ispettore capo Circolo ed un posto di ispettore a disposizione del Ministero sono riservati a laureati in medicina che abbiano speciale competenza dell'igiene industriale. Per questi due posti il Governo del Re avrà facoltà d'indire il concorso anche per la prima classe fino dalla prima applicazione della legge.

Al concorso per i posti di aiutante ispettore possono prendere parte persone dell'uno o dell'altro sesso, che abbiano compiuto il venticinquesimo e non oltrepassato il quarantesimo anno di età; che abbiano ottenuto la licenza di scuola tecnica o di una delle scuole professionali e di arte e mestieri equipollenti, indicate nel decreto che stabilirà le norme del concorso, e che siano stati occupati per almeno cinque anni in qualità di assistenti tecnici, di capi operai o di operai in opifici o lavori soggetti alle leggi sugli infortuni od a quelle sul lavoro delle donne e dei fanciulli, riportandone attestazione di buon servizio.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere i provvedimenti relativi al passaggio nel corpo degli ispettori del personale avventizio attualmente incaricato della vigilanza che trovasi in servizio al 30 novembre 1912.

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni circa la ispezione degli stabilimenti industriali, contenute nelle leggi richiamate dall'art. 1 lettera *a*), sarà provveduto col regolamento a coordinare l'azione degli ispettori dell'industria e del lavoro con quella:

a) dei prefetti e delle altre autorità provinciali, comunali e di pubblica sicurezza;

b) degli ispettori delle industrie e del commercio esistenti presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio;

c) degli ingegneri ed aiutanti ingegneri delle miniere;

d) del personale tecnico dei sindacati di assicurazione mutua e di quello delle associazioni per la prevenzione degli infortuni che in conformità agli statuti approvati dallo Stato ed al disposto dell'art. 5 della legge (testo unico) per gli infortuni degli operai sul lavoro esegue ispezioni intese ad accertare l'attuazione dei provvedimenti preventivi e delle misure igieniche;

e) delle Associazioni di utenti caldaie a vapore regolarmente riconosciute;

f) degli altri organi di Stato che sono destinati per le loro funzioni a vigilare imprese e costruzioni;

g) dei corpi tecnici e sanitari provinciali e comunali.

Art. 8.

La spesa derivante dalla presente legge sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per gli esercizi 1912-913 e 1913-914 nelle seguenti somme:

Esercizio 1912-913:

per stipendi al personale L. 135.000;

per tutte le spese inerenti al servizio L. 116.000.

Esercizio 1913-914:

per stipendi al personale L. 180.000;

per tutte le spese inerenti al servizio L. 161.000.

Art. 9.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore del lavoro, sarà provveduto all'emanazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, non oltre quattro mesi dalla sua pubblicazione.

Il regolamento conterrà anche le norme per l'indennità di trasferta e per l'anticipazione o rifusione delle spese di viaggio al personale dell'ispettorato.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese susseguente alla pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella organica del corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro.

GRADO	Classe	Num.	Periodo per conseguire l'aumento	Stipendio
			Anni	Lire
Ispettori - Capi circolo	1ª	4	6	9,000
				8,000
	2ª	4	5	7,000
				6,000
Ispettori	1ª	12	6	7,000
				6,000
	2ª	11	5	5,000
				4,200
			3	3,600
			2	3,000
Aiutanti ispettori	1ª	13	6	4,500
				4,000
	2ª	12	5	3,500
				3,000
			3	2,500
			2	2,000
Ufficiali d'ordine	—	21	5	2,700
				2,400
			4	2,100
			3	1,800
			2	1,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

NITTI.

Il ministro del tesoro

TEDESCO.

Il numero 1329 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 683, sullo stato dei sottufficiali, colla quale fu data al Nostro Governo facoltà di compilare un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TESTO UNICO
delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito

Art. 1.

(Art. 1 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali di carriera - esclusi cioè i sergenti - costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa.

I gradi di sottufficiale sono i seguenti:

1° sergente, vicebrigadiere dei carabinieri reali;

2° sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali;

3° maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali maestro d'arme di 3ª classe;

4° maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali, maestro d'arme di 2ª classe;

5° maresciallo maggiore, maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri realii maestro d'arme di 1ª classe.

Art. 2.

(Art. 2 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sergenti, i sergenti maggiori, i marescialli sono adibiti al servizio dei reparti di truppa (compagnie, squadroni, batterie, sezioni mitragliatrici, nuclei di milizia mobile).

Agli uffici ed alle cariche speciali (eccettuate quelle di carattere professionale) sono adibiti soltanto marescialli e marescialli capi o maggiori, con preferenza assoluta di questi ultimi per gli uffici e le cariche speciali fuori corpo.

Il sottufficiale che copre la carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare può rivestire il grado di maestro d'arme di 3ª, di 2ª o di 1ª classe.

I sottufficiali zappatori, telemetristi, trombettieri, tamburini, capi operai delle batterie e del laboratorio di riparazione ed in genere i professionisti, eccettuati quelli previsti nei capoversi seguenti, possono essere di qualunque grado.

Il primo sottufficiale musicante (vice capobanda) può essere sergente maggiore o maresciallo di qualsiasi grado; il secondo sottufficiale musicante è sempre sergente.

Il sottufficiale fuochista dei ferrovieri del genio e il sottufficiale maniscalco possono essere sergenti o sergenti maggiori.

Art. 3.

(Art. 3 legge 6 luglio 1911, n. 683. — Art. 1 testo unico 6 maggio 1909).

I sergenti si reclutano fra i caporali maggiori ed i caporali di leva o volontari in servizio, idonei alla promozione, che abbiano quindici mesi almeno di servizio ed assumano la ferma di tre anni invece di quella biennale in corso.

È fatta facoltà al ministro della guerra di reclutare i sergenti anche dagli allievi sottufficiali di appositi reparti di istruzione, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente.

I sergenti si reclutano anche fra gli allievi della scuola militare o dell'Accademia militare, che al termine del 2° o 3° corso non possono essere promossi sottotenenti per deficienza in qualche materia d'esame, la quale però non sia di regolamento militare.

Sono inscritti nei ruoli col grado di sergente:

a) gli ufficiali di complemento, che a senso dell'art. 7 della legge 29 giugno 1882, n. 830, abbiano dato la dimissione dal grado;

b) i militari di cui al capoverso *d*) dell'art. 1 della precitata legge che non furono nominati sottotenenti di complemento;

c) i volontari di un anno, che abbiano riportato il certificato di idoneità a sergente;

d) i caporali maggiori, che all'atto del loro invio in congedo siano promossi al grado di sergente.

Anche questi sergenti potranno acquistare diritto a tutti i benefici concessi dalle disposizioni di legge contenute nel presente testo unico, ove assumano la ferma di tre anni.

Art. 4.

(Art. 4 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sergenti maggiori sono tratti dai sergenti con tre anni di servizio, vincitori di apposito concorso ai posti vacanti nel corpo d'armata.

I sergenti non riusciti vincitori nel concorso, ma pur risultati idonei all'avanzamento, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, in attesa di nuovi posti.

Gli altri, al compimento del terzo anno di servizio, sono congedati.

I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggono i requisiti che saranno determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purchè non siano tra corsi due anni dal loro congedamento.

Art. 5.

(Art. 3 testo unico 6 maggio 1909).

I sottufficiali delle varie armi inviati in congedo fanno passaggio, nell'ottavo o nono anno del loro obbligo di servizio, alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti fino al 31 dicembre del dodicesimo anno dell'obbligo stesso, dopo di che fanno passaggio alla milizia territoriale.

Art. 6.

(Art. 5 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il sergente maggiore con quattro anni di grado e sette almeno di servizio, idoneo all'avanzamento, è promosso maresciallo.

Il sottufficiale abilitato all'insegnamento della scherma e della ginnastica militare è nominato maestro d'arme di 3ª classe quando abbia l'anzianità di grado e di servizio stabilita per la promozione a maresciallo e sia destinato alla carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare.

I marescialli e i maestri d'arme di 3ª classe con quattro anni di grado, idonei all'avanzamento, sono rispettivamente promossi marescialli capi e maestri d'arme di 2ª classe. I marescialli capi e maestri d'arme di 2ª classe, con quattro anni di grado, idonei all'avanzamento, sono rispettivamente promossi marescialli maggiori e maestri d'arme di 1ª classe.

I sergenti maggiori, i marescialli ed i marescialli capi, i maestri d'arme di 3ª e di 2ª classe, i quali, posteriormente alla andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683 (1° agosto 1911), siano giudicati non idonei all'avanzamento per due anni consecutivi, sono congedati.

Art. 7.

(Art. 6 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I marescialli e i maestri d'arme inviati in congedo d'autorità, dispensati dal servizio o riformati senza essere in attesa d'impiego civile o senza diritto a pensione, acquistano diritto ad una indennità di tante volte lire cento quanti sono gli anni di servizio prestati oltre i primi sette.

Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate per un anno intero.

Art. 8.

(Art. 7 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il sottufficiale zappatore, il telemetrista ed i professionisti idonei e ammessi all'avanzamento, giusta l'art. 2, sono promossi ai vari gradi appena abbiano raggiunto i limiti minimi di servizio e di grado indicati nei precedenti articoli. I sergenti non potranno però ottenere il grado di sergente maggiore se non dopo che siano stati promossi tutti i colleghi addetti alle truppe o ad altre cariche speciali, che li precedono nel quadro d'avanzamento.

Anche ai sottufficiali cui si riferisce il presente articolo è applicabile l'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 9.

(Art. 7 testo unico 6 maggio 1909).

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento, a norma del regolamento, saranno promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e potranno conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

Art. 10.

(Articoli 8 e 9 legge 6 luglio 1911, n. 683. — Art. 5, penultimo comma, testo unico 6 marzo 1909. — Art. 3 legge 27 giugno 1912, n. 660).

La nomina a sergente è fatta dal comandante del corpo; le promozioni a sergente maggiore ed ai vari gradi di maresciallo e di maestro d'arme, dal comandante del corpo d'armata.

Le promozioni a sergente maggiore ed ai vari gradi di maresciallo e di maestro d'arme dei sottufficiali delle truppe coloniali sono fatte dal comandante del R. corpo di truppe coloniali a cui appartengono.

Le nomine e promozioni ai vari gradi di sottufficiale dell'arma dei carabinieri reali sono regolate da legge speciale.

Art. 11.

(Art. 6, ultimo comma, testo unico 6 maggio 1909. — Art. 9 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermità provenienti da cause di servizio saranno promossi sergenti maggiori al compimento del quinto anno e marescialli al compimento del decimo anno di servizio. I marescialli che siano in grado di

prestare e prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio governativo con le sole competenze militari saranno promossi marescialli capi e marescialli maggiori dopo quattro anni di permanenza nel grado inferiore.

Art. 12.

(Art. 10 legge 6 luglio 1911, n. 683).

L'assegno giornaliero del sottufficiale è il seguente:
sergente L. 2;
sergente maggiore L. 3;
maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe, L. 4;
maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe, L. 5;
maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe, L. 6.

Il maresciallo maggiore, il maestro d'arme di 1ª classe, il sergente musicante e il sergente maggiore fuochista dei ferrovieri e il sergente maggiore maniscalco acquistano diritto ad un aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado, fino a raggiungere un assegno complessivo massimo di L. 6,90 il maestro di arme di 1ª classe e il maresciallo maggiore, di L. 3,50 il sergente musicante e di L. 4,50 gli altri.

Il sergente musicante, promosso sergente maggiore vice capobanda, conserva l'assegno giornaliero di cui fruisce, se superiore a quello del nuovo grado.

L'assegno giornaliero è diminuito di L. 0,20 per i maestri d'arme ed i marescialli dei tre gradi, e di L. 0,12 pei sergenti maggiori e pei sergenti, per le spese di vestiario.

Art. 13.

(Art. 10 testo unico 6 maggio 1909).

Per ogni maresciallo di nuova nomina è assegnato ai corpi rispettivi un supplemento assegno di 1º corredo di L. 130 se appartenenti ai granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (escluso il treno), alle compagnie di sanità ed alle compagnie di sussistenza; e di L. 150 se appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria ed al treno del genio.

Art. 14.

(Art. 11 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Gli assegni sono pagati ogni 5 giorni ai sergenti ed ai sergenti maggiori, ogni mese ai marescialli ed ai maestri d'arme.

Art. 15.

(Art. 12 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Al compimento del terzo anno di servizio, il sergente acquista diritto ad un premio di L. 1000.

Ad uguale premio ha diritto il sergente maggiore alla fine del quarto anno di grado.

Il sottufficiale in servizio sotto le armi, il quale abbia compiuto la ferma di tre anni ed il militare che all'atto della nomina a sergente si vincoli alla ferma di tre anni tramandano diritto di assegnazione alla seconda categoria ad un fratello consanguineo alle condizioni previste dal testo unico delle leggi sul reclutamento.

Se però il militare, per qualsiasi motivo, non compia poi, quale sergente, la ferma cui si è vincolato, l'assegnazione stessa sarà revocata.

Art. 16.

(Art. 13 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I premi sono pagabili all'atto del congedo.

Il sottufficiale, che rimanga in servizio dopo aver acquistato diritto al premio, può ottenerne il pagamento di metà e ritirarne il resto al compimento del dodicesimo anno di servizio, se non è congedato o dispensato dal servizio prima.

Art. 17.

(Art. 14 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione.

Art. 18.

(Art. 15 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il sergente ed il sergente maggiore congedato o dispensato dal servizio, rispettivamente prima del compimento del terzo anno di servizio o del quarto anno di grado, non hanno diritto al premio stabilito per il loro grado.

Art. 19.

(Art. 16 legge 6 luglio 1911, n. 683).

In caso di riforma al sergente è concesso 1|36 ed al sergente maggiore 1|48 del rispettivo premio di cui al precedente art. 15 per ogni mese di servizio e di grado.

La frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero.

Art. 20.

(Art. 17 legge 6 luglio 1911, n. 683).

In caso di morte del sottufficiale, i premi a cui questi avesse diritto, spettano agli eredi.

Art. 21.

(Art. 18 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Durante il tredicesimo anno di servizio, il sottufficiale può fare domanda d'impiego civile e, se riconosciuto idoneo alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti.

Non può aspirare ad impiego civile il sottufficiale raffermato con premio.

Art. 22.

(Art. 19 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il sottufficiale perde titolo all'impiego civile all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perdono pure tale titolo il retrocesso, il rimosso ed il dispensato dal servizio per motivi disciplinari.

Art. 23.

(Art. 20 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Gli impieghi a cui il sottufficiale può aspirare secondo l'art. 2 sono i seguenti:

a) nelle Amministrazioni militari dipendenti:
1º tutti quelli di applicato;
2º tutti quelli di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;
3º tutti quelli di assistente del genio, custodi ed analoghi;

b) in tutte le Amministrazioni dello Stato e nelle ferrovie:
un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali e futuri con stipendio iniziale non inferiore a L. 1500 annue.

I posti di cui alla lettera *b* sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti. Nelle relative nomine i sottufficiali saranno intercalati nella misura di una a due, alle condizioni di carriera degli altri nominati.

Dei posti contemplati alla lettera *b*) una parte proporzionale spetterà ai sottufficiali della R. marina che abbiano diritto ad impiego civile; ed a questi sarà data la preferenza negli impieghi dell'Amministrazione della marina.

Art. 24.

(Art. 18 testo unico 6 maggio 1909).

Il sottufficiale che in virtù del presente testo unico sia stato impiegato nelle ferrovie od in società nelle quali, con appositi capitolati, siansi riservati impieghi ai sottufficiali, riceverà, dopo un anno che si troverà in tali impiego, e per una volta tanto, la speciale indennità di L. 600 come quota capitale pensione pei 12 anni del servizio militare prestato.

Qualora presso le amministrazioni suddette esistessero casse pensioni per i rispettivi impiegati, il sottufficiale avrà facoltà di ver-

sare nelle casse stesse una quota proporzionata al numero degli anni di servizio prestato nell'esercito, e nella misura corrispondente a quella versata per un egual tempo dagli altri impiegati della stessa amministrazione.

Art. 25.

(Art. 20 testo unico 6 maggio 1909).

A fine di assicurare l'effettiva concessione ai sottufficiali degli impieghi loro riservati dalle vigenti leggi, tutti i ministri dovranno al primo d'ogni mese trasmettere al ministro della guerra l'elenco dei posti, di competenza dei sottufficiali, resisi vacanti nel rispettivo dicastero.

Uguale comunicazione sarà fatta alla Corte dei conti, affinchè essa si assicuri dell'esatta osservanza delle leggi medesime.

Art. 26.

(Art. 21 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° invio in congedo a domanda;

2° invio in congedo d'autorità per inidoneità all'avanzamento ai termini dell'ultimo comma del precedente art. 6;

3° dispensa dal servizio proposta dalla Commissione d'avanzamento;

4° collocamento a riposo;

5° collocamento in riforma;

6° retrocessione dal grado dopo la ferma di leva;

7° perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma di leva;

8° rimozione dal grado, dopo la ferma di leva;

9° espulsione dall'esercito per condanna penale.

I provvedimenti indicati ai numeri 1°, 2° e 3° sono presi dal comandante del corpo d'armata; quelli indicati ai numeri 4° e 5° sono presi mediante decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti; quello di cui al n. 6° è preso pure con decreto Ministeriale che sarà registrato alla Corte dei conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o per infermità, ai termini delle vigenti leggi; quelli di cui ai numeri 7° e 9° sono presi con determinazione del ministro della guerra.

Art. 27.

(Ultimo comma dell'art. 27 del testo unico 6 maggio 1909).

I sottufficiali del corpo invalidi e veterani che non siano in grado di prestare e non prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio militare saranno collocati a riposo al compimento del ventesimo anno di servizio.

Art. 28.

(Art. 22 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio.

Compiuti trenta anni di servizio, debbono essere collocati a riposo.

Art. 29.

(Art. 23 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il sottufficiale, collocato a riposo a venti anni di servizio, ha diritto ad una pensione pari alla metà dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio.

La pensione aumenta di un cinquantesimo dell'assegno dell'ultimo anno per ciascun anno di servizio prestato oltre i venti. A trenta anni essa è pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno di servizio.

Art. 30.

(Art. 24 legge 6 luglio 1911, n. 683).

È abolito, per i sottufficiali, l'aumento del quinto della pensione stabilito dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per graduati di truppa che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

Art. 31.

(Art. 25 legge 6 luglio 1911, n. 683).

La pensione di riforma del sottufficiale è ragguagliata a tanti quarantesimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 32.

(Art. 26 legge 6 luglio 1911, n. 683).

La pensione dei sottufficiali che vengono collocati a riposo per ferite od infermità contratte per causa di servizio, sarà liquidata secondo gli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ragguagliando il massimo ai sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio ed il minimo alla metà dell'assegno complessivo medesimo.

Art. 33.

(Art. 27 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il numero e la ripartizione in classi degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, rimangono quelli temporaneamente stabiliti cogli articoli 1 e 2 della legge 8 maggio 1910, n. 226.

Fintantochè il numero dei posti di applicato delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari non sarà ridotto rispettivamente a 1600 e 350 stabiliti dal penultimo capoverso dell'art. 5 della suddetta legge, due terzi dei posti che si faranno vacanti nei detti organici saranno coperti con sottufficiali aspiranti ad impiego civile e l'altro terzo verrà soppresso finchè gli organici saranno stati ridotti alle cifre sopra indicate.

I posti da eliminarsi definitivamente dall'organico saranno sempre diminuiti dall'ultima classe rimasta, lasciando invariato l'organico nelle classi superiori.

Disposizioni transitorie.

Art. 34.

(Art. 30 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali, i quali, all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, abbiano, in base all'articolo 30 della legge medesima, assunto il grado della nuova gerarchia corrispondente a quello di cui erano rivestiti, ne percepiranno l'assegno giornaliero e conserveranno fino alla promozione di grado l'assegno che avevano se superiore al nuovo.

I sottufficiali suddetti saranno poi promossi di grado, se idonei all'avanzamento, con le norme dei precedenti articoli 4 e 6, computando però nell'anzianità di grado il tempo passato nel grado e classe corrispondente.

I marescialli maggiori e i maestri d'arme di 1ª classe saranno ammessi agli aumenti quadriennali di cui all'articolo 12, quando abbiano compiuto il 19°, 23° e 27° anno di servizio.

La corrispondenza dei gradi della nuova gerarchia con quelli precedenti è la seguente:

Gradi e classi dell'antica gerarchia.

Sergente.
Sergente maggiore.
Maresciallo di 3ª classe.

Maresciallo di 2ª classe.
Maresciallo di 1ª classe.

Gradi della nuova gerarchia.

Sergente.
Sergente maggiore.
Maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe.
Maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe.
Maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe.

Art. 35.

(Art. 31 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I marescialli o maestri d'arme di 3ª classe provenienti dai marescialli di 3ª classe, che si valsero dell'opzione consentita dall'art. 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328, saranno, se meritevoli d'avanzamento, promossi marescialli capi o maestri d'arme di 2ª classe non appena siano promossi, per compiuto quadriennio, i marescialli più anziani di loro nel grado.

Art. 36.

(Art. 32, legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali che, per aver compiuto il 30° anno di servizio all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, abbiano optato per il trattamento della legge medesima e conseguito grado ed assegni nuovi secondo il precedente art. 34, saranno collocati a riposo entro tre anni, con una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Quelli che abbiano optato per la legge precedente potranno essere tenuti in servizio, alle condizioni della legge stessa, sino al compimento del 40° anno, purchè idonei, ed otterranno la pensione liquidata secondo la tabella della legge 14 luglio 1907, n. 483.

Art. 37.

(Art. 33, legge 6 luglio 1911, n. 683).

Coloro che, all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, erano già sottufficiali maniscalchi, potranno rimanere in servizio sino al compimento del 35° anno di servizio, salvo il disposto dell'art. 36. La loro pensione peraltro non potrà in verun caso superare i sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio.

Art. 38.

(Art. 34 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sergenti ed i sergenti maggiori, esistenti all'atto dell'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, non avranno diritto al premio del rispettivo grado.

I sergenti promossi sergenti maggiori sotto l'impero della legge medesima, acquisteranno diritto al premio di lire 1000 stabilito per quest'ultimo grado, alle condizioni fissate dagli articoli 15 e seguenti del presente testo unico.

Gli allievi sergenti in servizio all'atto dell'andata in vigore della predetta legge acquistano diritto ai benefizi della legge stessa alle condizioni stabilite pei caporali e caporali maggiori di cui all'articolo 3.

Art. 39.

(Art. 35 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali che per aver compiuto il dodicesimo anno di servizio e non oltrepassato il sedicesimo, all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, abbiano fatto domanda d'impiego civile in base all'art. 35 della legge medesima, non potranno conseguire tale impiego se non dopo che l'avranno ottenuto i sottufficiali raffermati con soprassoldo.

Art. 40.

(Art. 37 legge 6 luglio 1911, n. 683 — Art. 11, testo unico 6 maggio 1909).

I sottufficiali, che non abbiano o non acquistino diritto a nessuno dei premi di cui all'art. 15 e sieno dispensati dal servizio o riformati senza diritto a pensione, otterranno una indennità di L. 500 se abbiano compiuto il sesto anno di servizio, più L. 50 per ogni anno di servizio oltre il sesto.

Il sottufficiale che, avendo compiuto sei anni di servizio e non abbia titolo a nessuno dei premi di cui all'art. 15, sia retrocesso da grado, avrà diritto ad una indennità nella misura di tre quarti di quella stabilita al comma precedente, escluso il caso di retrocessione dovuta a colpa di carattere indecoroso, o a pubbliche manifestazioni di opinioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà guarentite dallo statuto.

Non ha diritto alle indennità stabilite nei commi precedenti il sottufficiale rimosso o condannato a pena che porti la perdita del grado.

Art. 41.

(Art. 9, ultimo comma, testo unico 6 maggio 1909).

I sottufficiali che erano già stati trasferiti nel corpo invalidi e veterani all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, continueranno a ricevere, finch restano in servizio, l'aumento giornaliero d'assegno nella misura in cui la godevano all'atto del trasferimento.

Art. 42.

(Art. 38 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il limite massimo di 30 anni di servizio e le disposizioni per la liquidazione della pensione si applicano di pien diritto a tutti i sottufficiali che, all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, non avevano compiuto il ventisettesimo anno di servizio.

I sottufficiali, che all'andata in vigore della legge medesima (1° agosto 1911) avevano compiuto il ventisettesimo anno di servizio e non superato il trentesimo, saranno collocati a riposo entro tre anni dalla data anzidetta: e la loro pensione sarà liquidata in base agli articoli 28 e seguenti, ma non potrà in verun caso superare i sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio.

I sottufficiali che non superino il trentesimo anno di servizio e chiedano, entro un anno dall'andata in vigore della detta legge, il collocamento a riposo, riceveranno all'atto del congedo un premio di L. 500.

I sottufficiali, che, all'andata in vigore della legge medesima abbiano compiuto il ventesimo annno di servizio e non raggiunto il trentesimo, avranno diritto ad una pensione di riposo, liquidata con le norme dell'art. 29 e seguenti, sugli assegni portati dal presente testo unico, tenuto conto del ragguaglio di grado stabilito dall'articolo 34, o sugli assegni percepiti in base della precedente legge, se superiore ai nuovi.

Art. 43.

(Art. 32 testo unico 6 maggio 1909).

Le rafferme con soprassoldo sono abolite, dall'entrata in vigore della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Art. 44.

(Art. 33 testo unico 6 maggio 1909).

I sottufficiali raffermati con soprassoldo all'andata in vigore della legge 19 luglio 1906, n. 372, i quali non optarono per il trattamento stabilito dalla medesima e non rinunciarono all'impiego civile, conservano il grado che avevano, continuano a godere del trattamento stabilito dalla legge anteriore e possono quindi essere ammessi alle rafferme e percepire le indennità ivi stabilite.

Art. 45.

(Art. 39 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali raffermati con soprassoldo di cui al precedente articolo sono esclusi dall'applicazione della legge 6 luglio 1911, n. 683, e ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni che regolano

la loro condizione, tenuto però conto di quanto è detto nell'articolo 39.

Art. 46.

(Art. 34 testo unico 6 maggio 1909).

Il sottufficiale raffermato con soprassoldo all'andata in vigore della legge 19 luglio 1906, n. 372, che aveva acquistato diritto all'indennità di L. 2000, lo conserva alle condizioni stabilite dall'art. 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali 30 novembre 1902, n. 251.

Il sottufficiale, già raffermato con soprassoldo che, nel momento suddetto, aveva compiuto un periodo di servizio fra gli 8 ed i 12 anni, ha diritto, anche rimanendo in servizio, a quella parte della surriferita indennità, che era maturata a suo favore all'andata in vigore della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Art. 47.

(Art. 35 testo unico, 6 maggio 1909).

I sottufficiali raffermati con soprassoldo che fecero l'opzione a senso dell'art. 10 della legge 2 luglio 196, n. 328, conservano il diritto alle indennità maturate alla data a cui ebbe effetto l'opzione, in analogia al disposto del precedente art. 46.

Art. 48.

(Art. 36 testo unico 6 maggio 1909).

Le indennità stabilite nel precedente art. 40 non spettano al sottufficiale dispensato, riformato o processo, che abbia acquistato diritto alle indennità di cui all'art. 46.

Art. 49.

(Art. 37 testo unico 6 maggio 1909).

I soprassoldi e tutte le indennità inerenti alle rafferme con soprassoldo, non possono essere ceduti nè sequestrati, salvo il disposto della legge 30 giugno 19, n. 335, in quanto possa essere applicabile.

Art. 50.

(Art. 43 testo unico 6 maggio 1909).

I posti di applicato e di ufficiale d'ordine nelle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, di cui all'articolo 23, lettera *b*) del presente testo unico sono devoluti in ragione della metà ai sottufficiali che acquistano diritto allo impiego civile prima del 1° gennaio 1907.

Art. 51.

(Art. legge 6 luglio 1911, n. 683).

Per l'attuazione della legge 6 luglio 1911, n. 683, il governo del Re è autorizzato a fare varianti alle indennità eventuali per il tempo di pace, in temporanea eccezione all'articolo 17 del testo unico delle leggi sui stipendi ed assegni fissi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 12 dicembre 1912, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina (Piacenza).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina, in seguito al risultato delle elezioni suppletive del 28 luglio scorso ed alle dimissioni di due consiglieri, è rimasto diviso in due parti, che, disponendo di nove voti ciascuna, ne hanno impedito il funzionamento.

Con dichiarazione scritta del 22 ottobre successivo il sindaco e gli assessori presentarono le dimissioni, accettate dal Consiglio comunale nell'adunanza del giorno 26.

In segno di protesta i nove consiglieri del partito al potere abbandonarono l'aula nella seduta del 30 ottobre, alla quale avevano da principio preso parte i diciotto consiglieri in carica; ed essendo, pertanto, venuto a mancare il numero necessario per la validità delle deliberazioni, non potè procedersi alla trattazione degli affari, tra i quali era compresa la rinnovazione dell'Amministrazione.

Nessuna deliberazione fu nemmeno adottata circa tale rinnovazione nella seduta del giorno 8 novembre.

Nel 15 dello stesso mese, dopo due votazioni riuscite infruttuose, perchè i diciotto consiglieri presenti deposero nell'urna scheda bianca, fu sciolta la seduta essendosi riconosciuto che il Consiglio comunale si era trovato nella impossibilità di procedere alla nomina del sindaco e che inutili sarebbero riuscite ulteriori votazioni per la nomina degli assessori.

In tali condizioni di cose unico rimedio per risolvere la crisi è lo scioglimento del Consiglio, invocato da ciascuna delle due parti, nelle quali esso è diviso.

A ciò provvede, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza 6 dicembre corrente, lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Domenico Marigonda è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 22 dicembre 1912, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Gualtieri Sicaminò (Messina).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, col quale, a'sensi dell'art. 6. n. 9 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e a seguito del decreto 26 settembre scorso,

sono ulteriormente prorogati di tre mesi i poteri del commissario straordinario di Gualtieri Sicaminò.

Siffatta prororoga è indispensabile per condurre a termine, durante la gestione straordinaria, gli atti per l'assetto della contabilità e la sistemazione della finanza del Comune e stabilire le condizioni per la esecuzione delle necessarie opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Gualtieri Sicaminò, in provincia di Messina;

Veduti i successivi Nostri decreti con cui furono conferiti al commissario straordinario i poteri del Consiglio a norma dell'art. 6 n. 9, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e fu prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale;

Vedute la legge comunale e provinciale e la predetta legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Veduto il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 395, che approva l'elenco dei Comuni, di cui all'art. 1 di quest'ultima legge;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gualtieri Sicaminò è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 17 novembre 1912:

Greco Giuseppe, disegnatore di 5ª classe nel ruolo del personale ordinario, è, d'ufficio, collocato in aspettativa per motivi di salute, con decorrenza dal 1° novembre 1912, con l'annuo assegno di L. 500.

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 14 novembre 1912:

Nicoletti dott. Ernesto, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 1° novembre predetto e per la durata di tre mesi.

Bertinelli dott. Michelangelo, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità, dal 1° novembre predetto e per la durata di sei mesi.

Rizza Michele, primo agente di 2ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 1° dicembre successivo e per la durata di un anno.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto.

Con R. decreto del 28 novembre 1912:

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie colle quali furono nominati:

Bizzarri sac. Augusto al beneficio parrocchiale di San Nicolò nel capitolo cattedrale di Bagnorea.

Olivero sac. Clodomiro al beneficio parrocchiale di San Bernardo in Cervasca.

Ognibene sac. Giovanni al beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta in Botticino Sera.

Gnolo sac. Geremia al beneficio parrocchiale di San Siro in Bagnoli di Padova.

Manzini sac. Serafino al beneficio parrocchiale di Santa Maria Addolorata in Mostrapiedi, comune di S. Elpidio a Mare.

Bossi sac. Francesco al beneficio parrocchiale della SS. Trinità in Crema.

Sono stati nominati in virtù del *R. Patronato:*

Zeppa sac. Nicola alla parrocchia del S. Leonardo in Gallinaro, comune di S. Donato Val di Comino.

Pentoli sac. Camillo alla coadiutoria curata di San Sebastiano Martire in Rosciolo, comune di Magliano dei Marsi.

Con R. decreto del 1° dicembre 1912:

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie con le quali furono nominati:

La Rotonda sac. Luigi al canonicato di San Benedetto nel capitolo cattedrale di Rapolla;

Di Giannantonio sac. Giuseppe, ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Sulmona;

Di Rosa sac. Fortunato al beneficio parrocchiale di Santa Maria del Carmine in Campolongo sul Brenta;

Erroi sac. Salvatore al beneficio parrocchiale dell'Annunziata della Beata Vergine in Tuglie;

Dedola sac. Pietro al beneficio parrocchiale di Santa Maria in Usini;

Fantone sac. Eustacchio al beneficio parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo in Vigelio di Salussola.

Con Sovrane determinazioni del 1° dicembre 1911:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet*:

alla Bolla vescovile con la quale al sacerdote Giuseppe Fonnesu è stato conferito il canonicato sotto il titolo della Natività di Maria Vergine, con l'annessa prebenda di Gennuri nel capitolo cattedrale di Ales;

alla Bolla vescovile, con la quale il sacerdote Francesco Tirendi, nominato con R. decreto 23 agosto 1912 al canonicato tesoriere nel capitolo cattedrale di Acireale, è stato canonicamente istituito nel beneficio medesimo.

Alla deliberazione del capitolo cattedrale di Sarzana, con la quale fu confermata l'opzione fatta dal sacerdote Giovanni Battista Fazioli, canonico di quella cattedrale, al canonicato vacante nello stesso capitolo.

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 7 novembre 1912,
registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1912:

Frascani Arturo, applicato di 1ª classe nel Ministero, in aspettativa per infermità, per tre mesi, è richiamato in servizio, a sua domanda.

(*Continua*).

MINISTERO D'AGRICOLTURA,

Ufficio della pro

SERVIZIO DELLA PROPRIETÀ

ELENCO delle opere riservate pei diritti d'autore ai sensi del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, durante la 2ª quindicina del mese di

AVVERTENZA. — Le lettere *U* e *T*, nella colonna del deposito, indicano, rispettivamente, che la

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
		CATEGORIA 1ª. — Opere letterarie, scientifiche, ecc.
58908	Asmundo Michele	*L'arte della pace.* . . . .
58917	Battarra Alberto. - Menghini Guido	*Le Fabbriche di prodotti chimici* del rag. Alberto Battarra e *Le Fabbriche di acido solforico e di concimi chimici*, del rag. Guido Menghini. (Vol. XXVIII della Biblioteca di ragioneria applicata, diretta dal prof. rag. Giovanni Rota)
58911	Bellini Augusto	*La crociera della « Graziella »* . . . .
58918	Bertelli Camillo	*La conservazione del catasto.* Trattato teorico-pratico . . . .
58935	Botto Vincenzo	*Del valore delle leggi di successione.* Studio . . . .
58919	Brouardel P. e Gilbert A. (Gilbert A. e Thoinot L. Direttori). — (Bozzolo Camillo). — Barbier H. (Cavallero Gaspare)	*Nuovo trattato di medicina e terapia* pubblicato sotto la direzione di A. Gilbert e L. Thoinot. — Versione italiana diretta da Camillo Bozzolo, dal francese. — Vol. XXIX — Parte II « Tubercolosi polmonare » di H. Barbier. — Versione italiana con note originali sui più recenti metodi di cura (cure immunizzanti — Pneumotorace artificiale), di Gaspare Cavallero, con 33 figure intercalate nel testo
58921	Capodivacca Giovanni	*Il Costume.* Nozioni di educazione morale ed istruzione civile per le scuole elementari maschili e femminili, in conformità dei programmi ecc. del 29 gennaio 1905. — Vol. I per la 5ª classe e vol. II per la 6ª
58915	Capuana Luigi	*Prima fioritura.* Libro di lettura per le classi 5ª e 6ª femminili riunite, conforme i programmi ecc. 29 gennaio 1905, con illustrazioni del pittore Savio Thahnann
58930	Cerreto Eugenio	*Il mondo delle cose.* Nozioni scientifiche per la scuola del popolo in due volumi illustrati. Vol. I per la V classe elementare, vol. II per la VI
58927	Cerri Giovanni	*L'aritmetica in azione* per la III classe elementare, in conformità ai vigenti programmi. (Biblioteca scolastica)
58920	Ciarlantini Franco	*Storia italiana.* Vol. I per la 3ª elementare con illustrazioni. — « Il Risorgimento Nazionale ». Vol. II per la 4ª elementare « Storia Romana ».
58910	Coronaro Massimo	*Canti augurali.* Seconda edizione, con note, la 1ª essendo del 1909 . . . .

INDUSTRIA E COMMERCIO

prietà intellettuale

LETTERARIA ED ARTISTICA

10 agosto 1875, n. 2652, e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª) agosto 1912, divise in quattro categorie.

dichiarazione di riserva per l'opera corrispondente è stata fatta in tempo utile o in tempo tardivo (art. 27).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura			OSSERVAZIONI
Stabilimento di arti grafiche L. e S. Scuderi, Catania, 7 febbraio 1912	Asmundo Michele	Catania	18 aprile 1912	U.	
Tipografia della Società, dichiarante, Torino, 27 luglio 1912	Società l'Unione tipografico-editrice torinese	Torino	10 agosto »	U.	
Tipografia editrice A. Garagnani e figli, Bologna, 5 giugno 1912	Bellini Augusto	Bologna	5 giugno »	U	
Tipografia della Società dichiarante. Torino, 2 agosto 1912	Società l'Unione tipografico-editrice torinese	Torino	10 agosto »	U.	
Tipografia degli Artigianelli, Lavagna, 15 aprile 1912	Botto Vincenzo	Genova	18 luglio »	U.	
Tipografia della Società dichiarante, Torino 1° agosto 1912	Società l'Unione tipografico-editrice torinese	Torino	10 agosto »	U.	
Tipografia Castellini Carlo, Mortara, 15 giugno 1912 pel 1° volume e tipografia A. Colombo e figli, Cusano sul Seveso, 28 giugno 1912, pel 2°	Nugoli Vittorio e C., editori	Milano	10 id. »	U	
Tipografia della ditta dichiarante dei f.lli A. L. ed E. Biondo, Palermo, 9 giugno 1912	Ditta editrice Biondo Salvatore	Palermo	9 id. »	U.	
Tipografia della Ditta dichiarante, Saluzzo, ottobre 1911	Ditta editr. Giulio Bovo	Cuneo	16 id. »	T.	
Tipografia L. Lattuada e C. Monza, 1° agosto 1912	Soc. an. editr. R. Bemporad e C.	Firenze	14 id. »	U.	
Tipolitografia F.lli Bolis. Bergamo, 10 giugno 1912	Nugoli Vittorio e C., editori	Milano	10 id. »	U.	
(Gonnelli F. editore), tipografia pratese. Prato maggio 1912	Coronaro Massimo	Firenze	31 maggio »	T.	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
58914	Elia Alarico	*Uomini e fatti della Storia d'Italia* dalla fondazione di Roma alla caduta dell'impero, per la 4ª classe elementare, secondo i programmi vigenti, con illustrazioni nel testo e fuori testo
58925	Errera Anna	*Come figliuole.* Libro di lettura per la quinta classe elementare femminile, con 35 illustrazioni.
58954	Luckenbach H. e Adami C. — Adami Casimiro	*Arte e storia del mondo antico.* Monumenti della civiltà classica orientale, greca e romana presentati agli alunni delle scuole medie e ad ogni persona colta. Terza edizione riordinata ecc., dal prof. Casimiro Adami, in 50 tavole, con testo, la 1ª essendo del 1906.
58916	Macina Luisa	*Albe fiorite.* Corso di lettura per le scuole elementari diurne urbane m. e f. conforme i programmi ecc. 29 gennaio 1905. — Classe 5ª femm. con illustrazioni di Alberto Micheli.
58923	Manni Giuseppe	*La lingua inglese quale comunemente si parla.* — Manuale di conversazione italo-inglese con l'esatta pronunzia marcata d'accento tonico e fonetico.
58934	Mongeri Luigi	*Come si nasce.* Il problema sessuale e l'igiene della povertà spiegati ai giovani d'ambo i sessi
58955	Montalcini Camillo e Alberti Annibale	*La nuova legge elettorale politica nella sua pratica applicazione.* Manuale ad uso delle autorità e degli elettori, con prefazione dell'on. Pietro Bertolini e con fac-simile della lista di votazione
58929	Mortara Enrico	*Il manuale di aritmetica, geometria e computisteria* per le scuole popolari serali e festive di complemento e di arti e mestieri, con esempi, esercizi, problemi pratici e 138 incisioni disegnate dall'autore stesso.
58928	Paolillo Francesco	*Tra il vecchio e il nuovo.* Note di filosofia positiva . . . .
58958	Papini Roberto	*Catalogo della galleria comunale di Prato*, con 18 illustrazioni . . . .
58956	Pellegrini Antonio	*Dai fiords norvegesi al mare glaciale artico.* Note di viaggio, con 150 illustrazioni (collezione di monografie illustrate. — Serie geografica - viaggi, genti e paesi - numero 10)
58952	Revelli Paolo	*L'Egeo* (dall'età micenea ai tempi nostri). Monografia con 179 illustrazioni, 3 tavole fuori testo e carte geografiche colorate
58953	Rossi Attilio	*Terracina e la palude Pontina.* Monografia con 156 illustrazioni. (Collez. di monografie illustrate diretta da Corrado Ricci « Italia Artistica » - n. 67)
58931	Rossi e Mesturino	*Il nuovo manualetto.* Libro sussidiario per la 3ª classe elementare . . . .
58932	Detti	*Tra scuola e casa.* Nuovo sillabario illustrato. — Classe 1ª elementare maschile e femminile
58933	Detti	*Tra scuola e casa.* Letture per le scuole elementari maschili e femminili, in quattro volumi: vol. I per la classe 1ª « Compimento al sillabario »; vol. II per la 2ª classe; vol. III per la 3ª, e vol. IV per le classi 2ª e 3ª riunite
58924	Rosso Carlo	*Calcoli dattilo-stenografici* . . . .

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura					OSSERVAZIONI
Tipografia della Ditta dichiarante dei F.lli A. L. ed E. Biondo. Palermo, 14 giugno 1912	Ditta editr. Salvatore Biondo.	Palermo	9	agosto	1912	U.	
Tipografia Enrico Ariani, Firenze, 1° agosto 1912	Soc. An. ed. R. Bemporad e figlio	Firenze	14	id.	»	U.	
Stabilimento dell'Istituto dichiarante, Bergamo, 12 giugno 1912	Istituto Italiano d' arti grafiche	Bergamo	21	id.	»	T.	
Tipografia della ditta dichiarante dei fratelli A. L. ed E. Biondo, Palermo, 5 luglio 1912	Ditta editr. Salvatore Biondo	Palermo	9	id.	»	U.	
Tipografia « La Speranza », Firenze, 8 agosto 1912	Manni Giuseppe	Roma	10	id.	»	U.	
Tipografia « La Compositrice » di O. Rovida e C., Milano, 10 giugno 1912	Quintieri Riccardo editore	Milano	16	id.	»	U.	
Stabilimento dell'Istituto dichiarante, Bergamo, 27 luglio 1912	Istituto Italiano di arti grafiche	Bergamo	21	id.	»	U.	
Tipografia della Ditta dichiarante, Saluzzo luglio 1910	Ditta editrice Giulio Bovo	Cuneo	16	id.	»	T.	
Tipografia G. Ramella e C., Firenze, 1° agosto 1912	Società anonima editrice R. Bemporad e figlio	Firenze	14	id.	»	U.	
Stabilimento dell'Istituto dichiarante, Bergamo 12 aprile 1912	Istituto italiano d'arti grafiche	Bergamo	21	id.	»	T.	
Detto, 24 id. »	Detto	Id.	21	id.	»	T.	
Detto, 11 luglio »	Detto	Id.	21	id.	»	U.	
Detto, 5 giugno »	Detto	Id.	21	id.	»	U.	
Tipografia della ditta dichiarante, Saluzzo, gennaio 1911	Ditta editrice Giulio Bovo	Cuneo	16	id.	»	T.	
Detta, 15 luglio 1912	Detta	Id.	16	id.	»	U.	
Detta, gennaio-agosto »	Detta	Id.	16	id.	»	U.	
Ditta G. B. Paravia (editori), tipografia Armani e Stein, Roma, agosto 1912	Rosso Carlo	Roma	14	id.	»	U.	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
58957	Trecca Giuseppe	*Catalogo della pinacoteca comunale di Verona*, con 50 illustrazioni in nero ed 1 a colori
58926	Vasari Giorgio (Stanghellini Arturo)	*Vita di Lorenzo Costa*, con una introduzione, note e bibliografia di Arturo Stanghellini, con 8 illustrazioni. (Collez. « La vita dei più eccellenti pittori, scultori e architettori » del Vasari, diretta da Occhini e Cozzani - Vol. IX, Vita 63ª)
58959	Zuccalà Luigi	*A voi, o madri* . . . .
		CATEGORIA 3.ª — Opere drammatiche, musicali e coreografiche edite.
58901	Angiolini Angelo	*Eternelle passion*. Valse lente pour piano. - Op. 34. (N. di cat. 12,342) . . . .
58948	Burgmein J. (Donati Adolfo)	*La Secchia rapita*. Atto I. Romanza « Sono ardito, ma a dir vero..... » (Titta). - Trascrizione per violino, con accompagnamento di pianoforte, di Adolfo Donati (J.). - (N. di cat. 113,838)
58949	Detto (Detto)	*La secchia rapita*. Atto I. Canzone della Secchia « Cara secchia, quand'ero piccina... » (Ostessa). - Trascrizione... ut supra. (N. di cat. 111,839)
58907	Carosio E.	*Tripolitania bella!* Canzone per canto e pianoforte. - Parole di N. N. - (N. di cat. 12,524)
58943	Catalani Alfredo (Donati Adolfo)	*In sogno!* Melodia. Trascrizione per violino, con accompagnamento di pianoforte, di Adolfo Donati. (N. di cat. 113833)
58944	Detto (Detto)	*In gondola*. Barcarola-impromptu. Trascrizione... ut supra. (N. di cat. 133834) . . . . . .
58945	Detto (Detto)	*Sans-souci*. Melodia. Trascrizione... ut supra. (N. di cat. 113835) . . . .
58946	Detto (Detto)	*La Wally*. Atto I. Romanza « Ebben? ne andrò lontana... » (Wally). Trascrizione... ut supra. (N. di cat. 113836)
58947	Detto (Detto)	*Lorely*. Atto I. « Nel verde Maggio un dì... » (Walser). Trascrizione... ut supra. (N. di cat. 113837)
58922	Comerio Luca	*Il viaggio trionfale del generale Ameglio attraverso l'isole dell'Egeo*. Opera cinematografica su pellicola della casa Comerio che si dichiara non mai proiettata in pubblico avanti il deposito.
58902	Della Cananea B.	*Fiori parlanti*. Valse pour piano. (N. di cat. 17.137) . . . .
58942	De Renzi A	*Viva gli Ascari!* Canzone-marcia per canto e pianoforte. Parole di Zanga. (N. di catalogo 114.541)
58950	Donati Adolfo	*Andante pastorale e tarantella* per violino con accompagnamento di pianoforte. (N. di cat. 113.840)
58937	José Henri	*Ronde des Amazones*. Polka-marche pour piano. (N. di cat. 113.961) . . . .
58903	Leonardi A.	*Entente cordiale*. Polka pour piano. (N. di cat. 12.336) . . . .
58904	Detto	*Madrigal* pour piano. (N. di cat. 12,190) . . . .

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura					OSSERVAZIONI
Stabilimento dell' Istituto dichiarante, Bergamo, 11 febbraio 1912	Istituto italiano d'arti grafiche	Bergamo	21	agosto	1912	T.	
Tipografia Giuntina diretta da L. Franceschini, Firenze, 1° agosto 1912	Soc. an. ed. R. Bemporad e figlio	Firenze	14	id.	»	U.	
Tipografia Francesco Rossignoli, Napoli, 5 agosto 1912	Zuccalà Luigi	Napoli	22	id.	»	U.	
Stamperia musicale Breitkopf & Härtel, Lipsia (Germ.), dicembre 1911	Ditta ed. mus. Carisch & Jänichen	Milano	28	marzo	»	U.	
Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 20 agosto 1912	Ditta ed. mus. G. Ricordi e C.	Id.	20	agosto	»	U.	
Detta id. »	Detta	Id.	20	id.	»	U.	
Stamperia musicale Breitkopf & Härtel, Lipsia (Germ.)	Ditta ed. mus. Carisch & Jänichen	Id.	28	marzo	»	—	
Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 20 agosto 1912	Ditta ed. mus. G. Ricordi e C.	Id.	20	agosto	»	U.	
Detta, 20 id. »	Detta	Id.	20	id.	»	U.	
Detta, 20 id. »	Detta	Id.	20	id.	»	U.	
Detta, 20 id. »	Detta	Id.	20	id.	»	U.	
Detta, 20 id. »	Detta	Id.	20	id.	»	U.	
Stabilimento Luca Comerio, Milano, 10 agosto 1912	Comerio Luca	Id.	10	id.	»	U.	
Stamperia musicale Breitkopf e Härtel, Lipsia (Germania) 1° dicembre 1911	Ditta editrice musicale Carisch e Jänichen	Id.	28	marzo	»	T.	
Calcografia G. Ricordi e C. Milano, 20 agosto 1912	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Id.	20	agosto	»	U.	
Detta, 20 id. »	Detta	Id.	20	id.	»	U.	
Detta, 20 id. »	Detta	Id.	20	id.	»	U.	
Stamperia musicale Breitkopf & Härtel, Lipsia (Germania) 30 dicembre 1911	Ditta ed. mus. Carisch & Jänichen	Id.	28	marzo	»	U.	
Detta, id.	Detta	Id.	28	id.	»	U.	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
58912	Mascagni Pietro (Albisi Giovanni)	*Isabeau.* - I e III atto. - Trascrizione per grande e piccola orchestra, con pianoforte conduttore, di Giovanni Albisi. (N. di cat. 1738)
58905	Paoli Napoleone	*Penso a te.* Canzone toscana per canto e pianoforte. - Versi di Giuseppe Acquaviva. (N. di cat. 11.994)
58906	Detto	*Ti han detto tanti!*... Romanza per canto e pianoforte. - Versi ... ut supra (N. di catalogo 11.995)
58951	Pozzolini Igino	*Valore italiano.* Marcia caratteristica per banda - Partitura. — (N. di cat. 114.320) . . .
58938	Santoliquido Francesco	*I canti della sera,* per canto e pianoforte su parole dello stesso Santoliquido. N. 1 « L'Assiolo canta ». — (N. di cat. 114.261)
58939	Detto	*I canti della sera...* ut supra. N. 2 « Alba di luna sul bosco. — (N. di cat. 114.262) . . . .
58940	Detto	*I canti della sera...* ut supra. N. 3 « Tristezza crepuscolare ». — (N. di cat. 114.263) . .
58941	Detto	*I canti della sera...* ut supra. N. 4 « L'incontro ». — (N. di cat. 114.264) . . . .
58936	Wagner Riccardo (Franzoni Romeo)	*L'anello del Nibelungo.* — Trilogia. — Studi d'orchestra per violino, riveduti e diteggiati da Romeo Franzoni. — (N. di cat. 113.972)
		Categoria 4ª. — Opere drammatiche, musicali e coreografiche inedite.
58913	Anonimo	*La presa del Marabutto di Sidi Said.* Opera cinematografica su film della casa Comerio Luca, si dichiara proiettata la prima volta al cinematografo Centrale di Milano il 2 agosto 1912 e lunga 600 metri circa. - Presentati, *pel visto,* 20 fotografie dei principali quadri, col riassunto inedito dell'azione
58909	Bendenier Oscar	*Lo sconosciuto.* Mimodramma in due atti e 52 scene su pellicola della Casa Kunstfilms di Vienna che si dichiara lunga metri 1040 circa e non mai pubblicata prima del deposito. - Presentati, *pel visto,* 21 campioni di films col riassunto dattilografato dell'azione
58960	Coop Ernesto	*Il ragno d'oro.* Operetta in tre atti su libretto di Anton Menotti Buja. . . . .

Parti d'opere depositate in continuazione di depositi precedentemente fatti e registrate durante la

Numero del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione
58288	Cenni Quinto	*Album della guerra italo-turca* (1911-912), in 20 tavole parte in nero e tinta e parte in solo nero. — Depositata la 2ª dispensa costituita di 8 tavole (dalla 5ª alla 12ª)	Cenni Quinto

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura				OSSERVAZIONI
Stamperia musicale Edoardo Sonzogno, Milano, 31 luglio 1912	Sonzogno Edoardo, editore	Milano	1 agosto	1912	U.	
Stamperia musicale Maestrini, Firenze, novembre 1910	Ditta ed. mus. Carisch & Jänichen	Id	28 marzo	»	T.	
Detta, id.	Detta	Id.	28 id.	»	T.	
Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 20 agosto 1912	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Id.	20 agosto	»	U.	
Detta, 20 id. »	Detta	Id.	20 id.	»	U.	
Detta, 20 id. »	Detta	Id.	20 id	»	U.	
Detta, 20 id. »	Detta	Id.	20 id.	»	U.	
Detta, 20 id. »	Detta	Id.	20 id.	»	U.	
Detta, 20 id. »	Detta	Id.	20 id	»	U.	
—	De Simoni Corrado	Milano	5 agosto	1912	U.	
—	Coscia Mario	Roma	5 maggio	»	U.	
—	Coop Ernesto	Napoli	22 agosto	»	U.	

stessa quindicina. — Articolo 24 del testo unico delle leggi ecc., del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO NELLA PREFETTURA			OSSERVAZIONI
	Primitivo		Attuale	
Stabilimento G. Berardi e C., Milano, dal giugno al luglio 1912	Milano	9 maggio 1912	20 agosto 1912	

ELENCO n. 16 delle opere riservate per diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
15655	58903	Bendenier Oscar	*Lo sconosciuto.* Mimo-dramma in due atti e 52 scene su pellicola della casa Kunst-films di Vienna, che si dichiara lunga m. 1040 circa	— Non mai proiettata in pubblico prima del deposito
15656	58912	Mascagni Pietro (Albisi Giovanni)	*Isabeau.* I e III atto. Trascr. per grande e piccola orchestra, con pianoforte conduttore di Giovanni Albisi. (N. di catalogo 1738)	1912
15657	58913	Anonimo	*La presa del marabutto di Sidi Said.* Opera cinematog. su films della casa Comerio Luca, lunga 600 m. circa.	— Proiettata la 1ª volta al Cinematogr. Centrale di Milano il 2 agosto 1912
15658	58922	Comerio Luca	*Il viaggio trionfale del generale Ameglio attraverso le isole del-l'Egeo.* Opera cinematografica su pellicola della casa Comerio	1912 Non mai proiettata in pubblico prima del deposito
15659	58960	Coop Ernesto	*Il ragno d'oro.* Operetta in tre atti su libretto di Anton Menotti Buja	— Mai rappresentata.

Roma, 25 ottobre 1912.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 17 novembre 1912:

Di Pasquale Francesco Paolo, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente di sussistenza di milizia territoriale, con anzianità 12 settembre 1912.

Caronna Vincenzo, cittadino, id. id. id. di milizia territoriale.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1912:

Leoni Leone, capitano medico, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età, ed è inscritto con l'attuale grado ed anzianità, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali medici di riserva.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 5 dicembre 1912:

I seguenti ufficiali commissari cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Micheletti cav. Luigi, colonnello — Clementi cav. Eugenio, id. — Fourtes Mauro, tenente — Guidetti Guido, id.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1912:

Musizzano cav. Luigi, colonnello medico — Cougnet cav. Alberto, capitano medico, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Farmacisti militari di complemento.

Con R. decreto del 22 novembre 1912:

Polverini Angiolo, soldato in congedo, diplomato in farmacia, nominato farmacista militare di complemento di 3ª classe.

Con R. decreto del 5 dicembre 1912:

Berardi dott. Carlo, militare in congedo, laureato in chimica e farmacia, nominato farmacista militare di complemento di 3ª classe.

Promozioni straordinarie per merito di guerra.

Con R. decreto del 19 dicembre 1912:

Barco cav. Lorenzo, maggiore, promosso tenente colonnello.

Boccalandro Ugo, capitano — Galvagno cav. Giacomo, id., promossi maggiori.

De Castiglioni Lorenzo, sottotenente, promosso tenente.

Messi Ercole, sottotenente complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma di artiglieria.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 28 novembre 1912:

Cuttica di Cassine Emilio, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 29 ottobre 1912.

del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756 (Serie 3ª), durante la 2ª quindicina del mese di agosto 1912.

NOME DEL DICHIARANTE	Prefettura in cui fu depositata la dichiarazione	Certificato prefettizio		OSSERVAZIONI
		Numero di registro	Data del deposito	
Coscia Mario	Roma	3310	5 maggio 1912	Art. 23. — Presentati pel visto 21 campioni di films, col riassunto dattilografato dell'azione.
Sonzogno Edoardo, editore	Milano	591	1 agosto »	
De Simoni Corrado	Id.	592	5 id. »	Art. 23. — Presentate pel visto 20 fotografie dei principali quadri, col riassunto inedito dell'azione.
Comerio Luca	Id.	595	10 id. »	Presentati 17 campioni dei quadri principali della films.
Coop Ernesto	Napoli	1704	22 id. »	Art. 23.

Il direttore: E. VENEZIAN.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 9 agosto 1912:

De Albentiis Augusto, capitano — Giordano Eugenio, id., collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 16 agosto 1912.

Con R. decreto del 1° dicembre 1912:

Barbano Felice, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporarie provenienti da cause di servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 5 dicembre 1912:

Battinelli cav. Andrea, maggiore — Barattelli Ettore, capitano, la promozione all'attuale loro grado effettuata con R. decreto 3 ottobre 1912, con anzianità 30 settembre 1912, deve intendersi invece avvenuta con anzianità 30 giugno 1912.

Gioja Francesco, tenente, promosso capitano con anzianità 30 settembre 1912.

Con R. decreto del 12 dicembre 1912:

Ridi Alessandro, sottotenente di complemento nell'arma di fanteria, è nominato sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma stessa, con azianità 7 novembre 1912.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 28 novembre 1912:

Tucci Francesco, sottotenente, collocato a sua domanda, in aspettativa per infermità temporarie provenienti da cause di servizio.

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 1° dicembre 1912:

Rettificato il cognome dei seguenti ufficiali, per l'aggiunta di titoli nobiliari, come risulta a fianco di ciascuno di essi:

Morelli Attilio, capitano: Morelli nobile Attilio.
Morelli Sesto, id.: Morelli nobile Sesto.

Con R. decreto del 15 dicembre 1912:

De Marinis Stendardo nobile di Ricigliano cav. Alberto, maggiore 4 artiglieria campagna (comandato comando corpo stato maggiore), nominato aiutante di campo onorario di S. M. il Re.

Arma del genio.

Con R. decreto del 28 novembre 1912:

Crocco cav. Gaetano, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa, per motivi speciali.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto del 26 novembre 1912:

Finelli Francesco, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 4 settembre 1912.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 17 novembre 1912:

Brizi dott. cav. Attilio, capo sezione amministrativo di 1ª classe, promosso direttore capo di divisione amministrativo di 2ª classe dal 1° dicembre 1912, continuando a rimanere fuori ruolo.

Fenoaltea cav. Filippo, ispettore di 1ª classe, promosso ispettore superiore di 2ª classe, dal 1° dicembre 1912.

Augè dott. cav. Alberto, primo segretario di 1ª id., id. capo sezione amministrativo di 2° id., dal 1° id.

Sartoris Pietro, applicato di 1ª id., id. archivista di 2ª id., con riserva di anzianità, dal 1° id.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 1° dicembre 1912:

Gotta Giulio, ragioniere geometra di 4ª classe, in aspettativa per servizio militare, richiamato in servizio dal 1° dicembre 1912.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 10 novembre 1912:

Bottini Pietro, tenente fanteria (A), cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, a sua domanda, ed è inscritto con lo stesso grado e anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria.

Caterini Giuseppe, sottotenente fanteria, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 17 novembre 1912:

Ciriani Giulio, sottotenente fanteria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Vezzoli Carlo, tenente di sussistenza, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed inscritto con lo stesso grado e con la stessa anzianità nella milizia territoriale.

Spagnoletti Riccardo, sottotenente di sussistenza, id., id., id., id. ed inscritto con lo stesso grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di sussistenza di milizia territoriale.

Con R. decreto del 21 novembre 1912:

Rettificato il cognome di Martino Arnaldo, sottotenente di fanteria in Pelaggi Arnaldo.

Rettificato il cognome e nome di Tamborino Vito, id. id. in Tamborrino Vitantonio.

Con R. decreto del 26 novembre 1912:

Carrozzini Alberto, tenente medico, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 28 novembre 1912:

Rettificato il cognome di Trimelloni Giuseppe, sottotenente fanteria in Trimeloni Giuseppe.

Rettificato il nome di Catalani Antonio, id. id. in Catalani Maria Antonio.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 17 novembre 1912:

De Ghislanzoni Lanzone, sottotenente fanteria, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Galeffi Stefano, tenente di sussistenza, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età, ed inscritto con lo stesso grado e con la stessa anzianità nella riserva, a sua domanda.

Ciarrocca Attilio, furiere in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di fanteria:

I seguenti militari di truppa, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti di amministrazione nella milizia stessa:

Alongi Guasper — Della Gaggia Pasquale — Soika Giovanni — Fadda Luigi.

Con R. decreto del 21 novembre 1912:

Grappelli Aleardo, furiere in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di fanteria.

Con R. decreto del 26 novembre 1912:

Levis Giuseppe, militare di truppa, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma del genio.

Puglielli Antonio, sottufficiale del genio in congedo, id. id. id., arma del genio.

Con R. decreto del 28 novembre 1912:

I seguenti militari di truppa sono nominati sottotenenti di amministrazione nella milizia territoriale:

Cipriano Francesco — Grumelli Alberto.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 17 novembre 1912:

I seguenti ufficiali cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva, per ragione di età, conservando il grado e la relativa uniforme:

Dematheis cav. Ponzio, maggiore di sussistenza.
Armentani cav. Eduardo, capitano di sussistenza.
Del Gaiso cav. Eduardo, id. id.
Chiodelli Felice, id. id.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1912:

Pozzolini cav. Giorgio, tenente generale, cessa di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Farmacisti militari di complemento.

Con R. decreto del 22 novembre 1912:

Rago Raffaele, farmacista militare di 3ª classe, accettata la volontaria dimissione dal grado.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il sig. Garneri Filippo fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1891 ordinale, n. 21.422 di protocollo e n. 456.222 di posizione, statagli rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico in data 16 novembre 1912, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 1750, cons. 3 1/2 0/0 (1902) con decorrenza dal 1° ottobre 1912.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Garneri Filippo suddetto, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 dicembre 1912.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 3 gennaio 1913, in L. 101,46.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti

nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

2 gennaio 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % ***netto***	98.39 65 ex	96.64 65	98.37 72
3.50 % ***netto*** **(1902)**	98.06 50 ex	96.31 50	98.04 57
3 % ***lordo***	68.00 —	66.80 —	67.38 03

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CONCORSO alla cattedra di professore straordinario di ragioneria e computisteria nella R. scuola media di commercio in Palermo.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, il concorso alla cattedra di professore straordinario di ragioneria e computisteria nella R. scuola media di commercio di Palermo, con lo stipendio annuo lordo di L. 3000.

Le domande di ammissione, stese su carta bollata da L. 1,20, dovranno essere spedite al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale del commercio) in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 31 gennaio 1913.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatorî:

1° atto di nascita debitamente legalizzato;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione, debitamente legalizzato;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco, debitamente legalizzato;

4° certificato d'immunità penale;

5° titoli comprovanti la coltura e l'attitudine ad insegnare le materie per le quali è stato bandito il concorso;

6° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa.

Tali notizie, redatte in carta libera, e in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di Amministrazioni governative e gl'insegnanti di scuole Regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'Amministrazione, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatorî, i concorrenti potranno aggiungere i titoli e le pubblicazioni (esclusi i lavori manoscritti e le bozze di stampa) che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Dovrà pure essere unito un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti e le pubblicazioni presentate.

Si terrà soltanto conto dei documenti inviati direttamente a questo Ministero, che non curerà il ritiro di altri documenti che eventualmente si trovassero, per ragioni di concorso o per altro motivo, presso altre Amministrazioni.

Il concorso è bandito per titoli: ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare ad un esperimento i concorrenti ritenuti preferibili per i titoli esibiti.

Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nell'esperimento, sarà tenuto conto delle speciali esigenze degl'insegnamenti in un Istituto medio di studi commerciali.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato a spese del Ministero.

Delle pubblicazioni che potranno venire restituite anche in piego a parte, il Ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Roma, 23 dicembre 1912.

Il ministro
NITTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di direttore del R. conservatorio di musica a Palermo.

È aperto il concorso per titoli al posto di direttore del R. conservatorio musicale di Palermo, con l'annuo stipendio di lire ottomila (L. 8000).

Le domande in carta da bollo da L. 1,22, accompagnate dai certificati di nascita, di buona condotta, di penalità e di sana costituzione fisica (questi tre ultimi di data non anteriore ai tre mesi a quella del presente avviso, e debitamente legalizzati) dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 31 marzo 1913.

La Commissione giudicatrice del concorso terrà conto dei titoli artistici dei candidati e di quelli comprovanti le loro qualità didattiche e la loro cultura.

I concorrenti dovranno allegare alla domanda un elenco dei titoli e dei documenti che presentano.

Roma, 20 dicembre 1912.

Il ministro
CREDARO.

IL MINISTRO

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Veduto il regolamento generale per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto il regolamento organico delle biblioteche governative, approvato con R. decreto 24 ottobre 1907, n. 733, e modificato con RR. decreti 2 maggio 1909, n. 450, 10 marzo 1910, n. 156 e 4 aprile 1912, n. 350;

Decreta:

È aperto un concorso per esami a otto posti di sottobibliotecario reggente nelle biblioteche pubbliche governative.

Le domande di ammissione al concorso, scritte di proprio pugno dall'aspirante, su carta legale da L. 1,22, dovranno pervenire al

Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Ufficio delle biblioteche) non più tardi delle ore 19 del giorno dieci febbraio 1913.

Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, da cui risulti avere il concorrente compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto;

b) diploma di laurea dottorale conseguita in una Università del Regno o in un R. Istituto universitario;

c) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato di un medico provinciale o militare, in cui si attesti che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti che lo rendono non idoneo all'ufficio cui aspira. Al medico, per la visita che farà al concorrente. che lo richiede di tale certificato, spettano lire dieci, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico la relativa ricevuta;

f) certificato di cittadinanza italiana;

g) certificato da cui risulti che il candidato ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

h) dichiarazione, in carta libera, di esser disposto a prestar servizio in quella biblioteca che sarà designata dal Ministero.

I documenti *a*, *d*, *e*, *f*, *g*, dovranno essere debitamente legalizzati.

I documenti *c*, *d*, *e*, dovranno essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti, nella domanda, dichiareranno quale lingue scelgono per le versioni indicate alle lettere *d*, ed *e*, dell'art. 82 del regolamento organico delle biblioteche; essi dovranno inoltre dare esatta indicazione della loro dimora, alla quale sarà indirizzata ogni comunicazione relativa agli esami.

Non saranno accettate le domande che pervengano al Ministero dopo il giorno 10 febbraio 1913, o che non siano corredate di tutti i documenti richiesti, i quali devono essere effettivamente presentati, esclusa in ogni caso la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I vincitori del concorso saranno nominati all'ufficio di sottobibliotecario reggente, secondo l'ordine della graduatoria ed a mano a mano che i posti relativi saranno vacanti nel ruolo.

Roma, 20 dicembre 1912.

Il ministro
CREDARO.

Estratto dal regolamento generale per le biblioteche governative.

(RR. decreti 24 ottobre 1907, n. 733, e 2 maggio 1909, n. 450).

Art. 81.

Gli aspiranti a posti di seconda e terza categoria, come pure i candidati all'esame di abilitazione, di cui all'art. 93, debbono, prima di cominciare i rispettivi esami, sottoporsi ad una prova speciale grafica, nella quale mostrino di sapere scrivere sotto dettatura ed in scrittura chiarissima corrente un brano di autore italiano. Soltanto superando in modo sufficiente questa prova, sono ammessi agli esami.

Art. 82.

I concorsi alla seconda categoria debbono essere annunziati due mesi prima nella *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione.

Potrà essere ammesso a questi concorsi chi abbia i requisiti indicati all'art. 80 e una laurea dottorale, conseguita in una Università del Regno o in un R. Istituto universitario.

Il concorso sarà per esame da darsi in Roma, e comprenderà, oltre la prova grafica di cui all'articolo precedente:

a) un componimento sopra un tema di storia della cultura italiana;

b) una versione in italiano dalla lingua latina;

c) la trascrizione sotto dettatura di un passo di autore francese e la traduzione italiana del passo stesso, la quale deve farsi in iscritto, senza aiuto di dizionario, nè di altri libri;

d) una versione in italiano da una delle due lingue tedesca o inglese, a scelta del candidato;

e) una versione in italiano dal greco o da una lingua orientale, o da una lingua slava, a scelta del candidato.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri.

Gli esaminatori disporranno ciascuno di dieci voti per ogni singola prova.

Per ottenere la sufficienza ogni candidato dovrà conseguire almeno sei decimi dei punti in ciascuna prova.

I vincitori del concorso saranno chiamati con decreto Ministeriale alla reggenza per un anno dell'ufficio di sotto bibliotecario con un assegno mensile di L. 150.

Art. 83.

Per poter essere nominato sottobibliotecario di quinta classe in ruolo, il sottobibliotecario reggente, dopo un anno di lodevole servizio, attestato dal capo della biblioteca, deve superare un esame di idoneità, che si dà in Roma, e risponde ai fini di cui all'art. 65 del regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'autonomia albanese, accolta favorevolmente da tutte le potenze, va costituendosi mediante il riconoscimento di queste.

All'uopo una delegazione di tre albanesi eletta da quel Governo provvisorio è giunta a Londra, donde telegrafano in data di ieri;

Le potenze essendosi dichiarate disposte a riconoscere il principio dell'autonomia dell'Albania, una delegazione di tre albanesi è giunta a Londra per esporre il proprio punto di vista relativamente ai particolari del progetto da redigersi per l'autonomia.

La delegazione si è recata nel pomeriggio al Foreign office, dove s'è intrattenuta con sir Arturo Nicolson, sottosegretario di Stato permanente, a cui fu presentata da un membro del Comitato balcanico della Camera dei comuni.

Il riconoscimento della autonomia albanese sarà il primo frutto maturato della guerra turco-balcanica, perocchè il congresso degli ambasciatori se ne occuperà tosto. Da Belgrado, 2, telegrafano in merito:

Sembra che la conferenza degli ambasciatori non tratterà oggi la questione della delimitazione dell'Albania, che sarà rimandata a più tardi.

Comunque il Governo serbo ha già potuto portare a cognizione delle potenze le sue pretese circa la frontiera serbo-albanese.

***

La stampa inglese, che è stata fin quì tanto ottimista circa i risultati della Conferenza per la pace, commentando l'esito fin qui ottenuto dai delegati per la pace non può compiacersene gran fatto, constatando l'arrenamento dei lavori dei delegati dinnanzi allo scoglio di Adrianopoli e delle isole.

In merito l'*Agenzia Reuter* pubblica un'intervista con Daneff, il quale ha detto:

La situazione non è ieri migliorata tanto quanto alcune persone sembrano immaginarlo. Noi attendiamo alla seduta di domani una nuova carta relativamente ai confini del vilayet di Adrianopoli; se domani troveremo tale carta non corrispondente alle condizioni degli alleati, i negoziati saranno rotti. Insisteremo pure sulle condizioni proposte dagli alleati riguardo alle isole.

Per ciò che riguarda le isole dell'Egeo, la delegazione greca mantiene nella sua integrità la domanda che esse siano cedute tutte alla Grecia, senza veruna eccezione. La Grecia giustifica la sua domanda coi seguenti motivi:

1. L'occupazione di dette isole da parte di forze militari greche è un fatto compiuto e la Grecia può dunque invocare il diritto di conquista e il possesso.

2. La storia di queste isole mostra che esse si sono sempre considerate esse stesse come facenti parte della grande famiglia greca. Esse erano occupate da truppe turche, ma la Grecia era la loro vera patria. Gli abitanti hanno preso le armi e combattuto nel 1821 come gli altri greci, per liberarsi dal giogo turco. Essi hanno sofferto, e la Grecia non può dimenticare che quasi 60.000 greci di Chio furono massacrati, consacrando così col loro sangue il diritto storico dei loro concittadini ad essere un giorno anche essi riuniti alla Grecia.

3. Queste isole, anche quelle prossime alla costa dell'Asia Minore, come Chio e Mitilene, sono abitate da popolazioni greche, che fanno parte di quelle che la Grecia ha voluto liberare dal loro giogo con la guerra attuale. Agli occhi della Delegazione sono connazionali e compatriotti che la Grecia ha il dovere di riprendere nel suo seno.

4. Vi è un interesse evidente per le potenze, per l'Asia Minore, per la Turchia del pari che per la Grecia, a chiudere l'èra dei disordini e delle discordie in Oriente.

Dopo questa guerra è necessario eliminare tutto ciò che potrebbe essere per l'avvenire un nuovo pericolo. Le popolazioni di queste isole non accetteranno più ormai di ristare sotto il dominio turco. Esse domanderanno con ogni forza di rientrare nella madre patria e le guarnigioni turche non potranno tenerle sottomesse che con la forza.

Sono note le noie, le ansietà che i cretesi hanno cagionato alle potenze e alla Turchia.

Se isole come Chio e Mitilene fossero, loro malgrado, mantenute sotto il dominio turco, saranno altrettante nuove Crete che minacceranno, se non la pace dell'Europa, almeno quella della Turchia principalmente dell'Asia Minore.

5. La Grecia, interamente liberata, intende vivere in buono accordo con la Turchia; essa vuole una pace durevole con i suoi vicini dell'Asia Minore.

Ora occupando in modo permanente le isole più vicine alla costa dell'Asia Minore, la Grecia assicura la pace di tale regione, perchè essa non ha alcuna mira territoriale sull'Asia Minore e non domanda più, dopo questa guerra, che di sviluppare in pace e con piena sicurezza la sua energia commerciale, e tutti quelli che le saranno vicini, ne risentiranno i benefici.

Il suo interesse sarà di creare degli amici intorno a sè stessa e non avrà più alcun motivo di mostrarsi aggressiva.

***

Frattanto gli ambasciatori convenuti a Londra si sono nuovamente riuniti nel pomeriggio del giorno 2 al Foreing Office sotto la presidenza di Sir Edward Grey.

Si sa che hanno discusso varie questioni sollevate dalla guerra balcanica nonchè il rimaneggiamento dei territori che ne risulta; ma non è stato pubblicato nessun bollettino ufficiale in merito.

Abbiamo già accennato alla grave deliberazione presa dal capo del partito conservatore spagnuolo Maura in seguito al nuovo orientamento politico del gabinetto Romanones. Maura mandò le sue dimissioni da deputato al presidente della Camera e il suo esempio fu seguito da ben 91 fra senatori e deputati i quali approvano il contegno di Maura espresso nella lettera che lo stesso mandò al presidente della Camera motivando le dimissioni.

Maura accennando alle ragioni politiche che lo costringono a ritirarsi enumera quelle che egli chiama debolezze del partito liberale, lo accusa di essersi fatto servo dei nemici della religione, di avere persino accettata la solidarietà dei repubblicani e dei socialisti.

Enumera poi gli errori del partito liberale che egli afferma responsabile, per la sua opera dissolvente e poco energica contro le associazioni politiche sovversive, dell'assassinio Canalejas.

Egli sostiene che il partito liberale conduce la Spagna alla rovina, e che il partito conservatore ed i suoi uomini non possono e non debbono - neppure come oppositori - prepararsi ad accettare responsabilità che devono tutte, e sole, pesare su coloro che avranno provocato il male.

Per conseguenza, fintanto che il partito liberale non avrà mutato i suoi sistemi nel governo del paese, il partito conservatore non potrà in alcun modo collaborare col partito ora al potere.

Le dimissioni di Maura hanno gravemente impressionato il paese ed il Re Alfonso, che lo fece tosto chiamare alla Reggia. Maura vi andò ma non desistette dal suo proposito. Intorno a questa grave situazione si ha il seguente telegramma da Madrid, 2:

Stamane è stato tenuto un Consiglio dei ministri, sotto la presidenza del Re.

Alfonso XIII ha fatto l'elogio di Maura e ha confermato la sua fiducia nel gabinetto Romanones.

Il presidente del Consiglio ha dichiarato che il ritiro di Maura è di grave pregiudizio agli interessi delle istituzioni costituzionali.

DALLA LIBIA

Bengasi, 1. — Stamane, avendo i beduini aperto il fuoco contro la nostra opera avanzata del settore nord sulla spiaggia, una compagnia eritrea usciva subito dalla linea di difesa per respingere il nemico e lo metteva in fuga, inseguendolo per quasi due chilometri.

All'iniziarsi della ritirata alcune centinaia di beduini provenienti da Zeiana riaprivano il fuoco.

La compagnia, tosto sostenuta da un'altra compagnia eritrea, da un battaglione del 68° reggimento fanteria e da reparti indigeni, riprendeva l'azione.

Verso le ore 10, disperso il nemico, le nostre truppe rientravano ordinatamente a scaglioni contro la linea di difesa.

Le perdite del nemico sono rilevanti. Da parte nostra sono morti 5 eritrei ed un soldato: feriti 13.

La R. nave *Bausan* ha subito dopo bambardato la costa verso Zeiana.

La Somalia italiana

È stata presentata al Parlamento prima delle vacanze natalizie e distribuita ora agli onorevoli senatori e deputati la relazione del senatore De Martino, governatore della Somalia italiana, sulla nostra Colonia dell'Oceano indiano.

La relazione, che dovrebbe essere a termini di legge un documento periodico annuale, si presenta, pur riferendosi specialmente all'esercizio 1911-912, come una completa esposizione riassuntiva dell'azione di governo esplicata nella Somalia italiana nell'ultimo triennio e cioè durante il periodo di governo dell'on. De Martino. Essa riesce perciò particolarmente interessante giacchè, dopo un periodo di studi e di intensa attività, l'on. governatore non esita a ritornare su argomenti già trattati in precedenti relazioni per completare e rettificare ove occorra dati ed opinioni apparse in nuova luce in base ad ulteriori elementi raccolti.

Altra ragione per cui la relazione di quest'anno assume maggiore importanza è la circostanza dell'avvenuta estensione del nostro dominio effettivo sopra una nuova vastissima zona dell'interno della colonia e quindi la conoscenza certa del valore delle regioni della Somalia italiana sconosciuta sino ad un anno fa.

La relazione si compone di quattro parti: una parte politica, una etnico-giuridica, una economica ed una amministrativa; essa è poi corredata di parecchi allegati, che offrono dettagli su alcune questioni trattate nel testo delle linee generali, e di numerose, chiare e nitide carte esplicative.

Nella parte politica il governatore, premesso un breve accenno sintetico sulle regioni della colonia e sulla posizione di essa rispetto al nodo etiopico, passa all'esame dell'indirizzo politico più opportuno per la Somalia e risale ai concetti fondamentali che hanno guidato, nella scelta di questo indirizzo, il Governo centrale ed il Governo coloniale.

Appare subito al lettore la ricerca dei fattori della pacificazione interna e della penetrazione politica attraverso lo studio e la messa in profitto dei caretteri etnici-sociali-politici delle popolazioni.

La relazione dimostra come nel triennio a cui essa si riferisce il Governo coloniale abbia cercato di rendersi edotto delle fila di dipendenza che legano l'individuo alla famiglia, la famiglia al *rer*, il *rer* alla cabila, ed i rapporti di amicizia e di inimicizia, di rancori presenti e passati esistenti tra cabila e cabila, per trarne la chiara visione, di una politica, che risalendo dall'individuo agli enti collettivi e riconoscendo a questi una personalità propria, agisca direttamente sopra tali personalità rappresentate dai relativi capi adattandosi agli interessi, alle mire, alle vanità di ogni capo, per giungere poi più rapidamente e più efficacemente ad influire sul singolo senza perdersi e sminuzzarsi in vani rapporti e tentativi individuali.

Impostato così il concetto fondamentale dell'indirizzo politico della Somalia; la relazione passa ad enumerare i buoni effetti ottenuti ed espone la politica seguita verso ogni *rer* o cabila nei commissariati della Goscia e Basso Scebeli, del Medio Scebeli e dell'Alto Giuba, mettendo in luce come questa politica, oltre a portare pace, benessere e tranquillità entro tutte le zone ancora ribelli o turbolenti nel 1910, abbia condotto alla pacifica estensione del nostro dominio sull'Alto Scebeli e fa prevedere eguale risultato nella progettata occupazione delle regioni più interne di Revai e Bur Acaba.

Questa esposizione politica, che è accompagnata dalla descrizione delle regioni di nuova occupazione, visitate due volte dal governatore, termina con un accenno alla situazione dei protettorati della Somalia del nord, all'atteggiamento del Mullah, alle regioni per le quali conviene ancora all'Italia di non mutare in queste regioni la forma e la sostanza di un puro e semplice protettorato coloniale, all'azione di sorveglianza, di suggerimento e di graduale trasformazione delle popolazioni attraverso le visite delle RR. navi e del console di Aden, sinora investito delle funzioni di commissario della Somalia settentrionale, alla questione dell'istituzione delle residenze politiche, ecc.

Anche nella parte etnico-giuridica, è esposto il nesso logico tra le condizioni etniche e sociali delle popolazioni e gli organi giudiziari che debbono amministrare tra di esse la giustizia, per il raggiungimento di quelle forme che possano riuscire come il più efficace e conveniente mezzo di penetrazione e di pacificazione.

Il filo dei legami sociali ascendenti dall'individuo alle collettività conduce ad istituti nuovi per il diritto pubblico, ma egregiamente adattati allo stato di transazione delle popolazioni indigene.

Questo criterio di adattamento ha condotto all'adozione di un tribunale speciale, detto dell' « indigenato », che ha il compito di investigare in molti delitti comuni quell'elemento politico che ispira la maggior parte dei reati e delle vendette indigene. L'esistenza di una personalità collettiva, capace di possedere ed anzi quasi sempre posseditrice di beni utilizzati dai singoli per il loro sostentamento fa sì che molti dei reati contro la proprietà e molte delle azioni contro le persone, sia isolate che a gruppi, non rappresentino che uno degli anelli di una catena di vendetta e rappresaglie reciproche, di razzie spesso cruente, che muovono dalle collettività e contro la collettività sono dirette.

Questi reati debbono essere giudicati con criteri nuovi al diritto italiano, criteri che la relazione dell'on. De Martino ampiamente espone.

Con lo stesso spirito di adattamento verso le condizioni locali la relazione prosegue nella esposizione del problema del lavoro rispetto alla costituzione interna sociale delle tribù, rispetto ai caratteri propri delle genti somale ed alle previdenze di Stato, e rispetto alla coltura ed educazione da dare agli indigeni nel senso agricolo-professionale.

Nella parte economica della relazione si constata il valore della Colonia. La fertilità del terreno, la ricchezza delle acque nei due fiumi Giuba ed Ebi Scebeli, le risorse delle nuove zone occupate, i felici risultati delle coltivazioni di cotone e le incoraggianti dichiarazioni dei tecnici sulla qualità di tale prodotto, le buone speranze nutrite ed avvalorate ogni anno di più sulla possibilità delle coltivazioni di caucciù, le ricchezze della pastorizia sono riferite o documentate in modo da dare gli elementi di giudizio per le iniziative da rivolgere a quelle terre.

Questa descrizione dei fattori naturali è accompagnata dalla esposizione dei provvedimenti adottati per lo sviluppo economico del paese; linee di navigazione marittima, linee di navigazione fluviale, servizi automobilistici, strade, progetti ferroviari, porto di Brava, rete radiotelegrafica, risanamento edilizio della città.

Tutto è commisurato però alle modeste risorse del bilancio della Colonia e la relazione avverte che se parecchio cammino si è fatto in modo da poter presentare un possedimento già organicamente sistemato nella sua struttura, molto ancora spetta allo Stato ed anche di più alle iniziative private per fare di esso un corpo sano, florido, vivificato dal soffio e dal moto della civiltà moderna.

È certo ormai in base agli elementi venuti in luce, che la Somalia è e sarà per l'Italia la Colonia agricola per eccellenza, Colonia agricola a carattere forse prevalentemente industriale nella quale però non sembra impossibile l'innesto di una colonizzazione bianca non impedita da alcun fattore climatico; di essa il senatore De Martino ha iniziato un esperimento i cui risultati riusciranno, a suo tempo, di grande interesse per l'Italia.

Passando alla parte amministrativa la relazione si sofferma a riferire i criteri informatori del nuovo ordinamento doganale dato alla colonia in sostituzione del regime prima esistente ed in applicazione dei principî moderni del diritto e della politica doganale coloniale, specie nei rapporti con la madre patria; l'avvenuta sostituzione della moneta benadiriana (tallero di Maria Teresa) con le rupie e le bese italiane accettate col massimo favore dalle popolazioni: l'organizzazione del servizio postale, dei servizi

sanitari, del servizio radiotelegrafico, e l'ordinamento delle truppe coloniali, il loro reclutamento, il valore ed i caratteri degli ascari arabi.

Dopo una rassegna dei lavori edilizi e stradali fatti in colonia, di altri lavori minori e dell'impianto di fari e fanali sulle coste della Somalia, la relazione conclude dimostrando le ragioni dei possessi coloniali dei vari Stati e dell'Italia in ispecie, incoraggiando il paese ad aver fede nei suoi destini, nel suo valore e nella sua forza di espansione per il raggiungimento della sua missione nel mondo.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, ieri, alle ore 13,30, ha ricevuto in udienza S. E. Bertolini, ministro delle colonie, il quale gli ha reso conto del suo viaggio in Libia.

S. M. il Re al telegramma di augurio inviatogli, in occasione del Capo d'anno, da S. E. il ministro della guerra, si è compiaciuto rispondere col seguente:

« A S. E. il ministro della guerra.

« L'augurio oggi a me rivolto dall'esercito, che col recente valore di cui diede prova ha aggiunto una nuova pagina gloriosa alla sua storia, è stato assai gradito al mio cuore.

« Voglia l'E. V. essere fedele interprete della mia gratitudine.

« VITTORIO EMANUELE ».

Ai nostri prodi. — Ieri, a Siena, alle 11, sono giunti 52 soldati reduci dalla Libia. Erano presenti in stazione all'arrivo dei soldati le autorità, le associazioni cittadine e molta folla, la quale festeggiò calorosamente i reduci, accompagnandoli alla sede dell'87° fanteria.

Molte abitazioni e gli uffici pubblici erano imbandierati.

*** A Firenze 183 soldati appartenenti a quella guarnigione giunsero dalla Libia accolti con entusiasmo dalla popolazione e dai commilitoni.

*** Giunsero a Messina, da Rodi, 69 militari, parte del 36° artiglieria da campagna e parte di fanteria. Li attendevano il comandante della divisione, tutta l'ufficialità e la banda del 76° fanteria.

Lo sbarco avvenne tra continui applausi. Formatosi un corteo, i reduci furono accompagnati agli alloggiamenti militari tra le ovazioni della folla.

*** L'arrivo a Genova di 378 soldati appartenenti ai reggimenti di guarnigione a Genova, ed incorporati in Libia nell'89° fanteria, diede luogo ad una grande manifestazione per l'esercito.

Alla stazione li attendevano i generali Carpi e Buonini e numerosi ufficiali d'ogni grado.

La folla, acclamando all'esercito, accompagnò i valorosi giovani alla caserma.

Cortesie internazionali. — Si ha da Berna:

Il ministro d'Italia comm. Cucchi-Boasso, in occasione del ricevimento di Capo d'anno al palazzo federale, presentando gli auguri al nuovo presidente della Confederazione, Muller, ha formato voti che abbiano a sempre più consolidarsi le cordiali relazioni fra l'Italia e la Svizzera.

Ricordando le dichiarazioni di sentita amicizia verso l'Italia recentemente fatte alle Camere federali dal presidente Forrer e dal consigliere federale Motta, il ministro d'Italia ha detto che esse avevano avuto l'eco più simpatica in Italia.

Il presidente Muller ha vivamente ringraziato il comm. Cucchi-Boasso insistendo, a sua volta, nel formare voti cordialissimi per l'amicizia fra la Svizzera e l'Italia ed ha aggiunto poi parole oltremodo lusinghiere all'indirizzo del R. ministro dicendo che il suo trasloco a Sofia, di cui comprende le ragioni, produce qui un vivo rincrescimento, inquantochè il comm. Cucchi-Boasso aveva saputo meritare durante la sua missione la più completa fiducia e stima non solo del Governo, ma anche del popolo svizzero.

R. Accademia dei Lincei. — La classe di scienze fisiche, matematiche e naturali terrà seduta il 5 gennaio 1913, alle ore 15, nella residenza dell'Accademia. (Palazzo già Corsini, via della Lungara).

I progressi nazionali. — S. E. il ministro degli affari esteri ha indirizzato ai Regi agenti diplomatici e consolari la seguente circolare sui progressi morali e materiali dell'Italia:

Roma, 31 dicembre 1912.

Nelle circolari da me precedentemente indirizzate ai RR. agenti per una più esatta conoscenza dell'Italia all'estero, ho richiamato la loro attenzione più specialmente sopra alcuni indici del progresso economico del paese, della prosperità finanziaria dello Stato, viepiù crescenti malgrado le difficoltà che sembravano dovere arrestarli.

Nel chiudersi di quest'anno, che si è svolto in modo sì felicemente glorioso per le nostre sorti, mi è grato porre a loro conoscenza nuovi dati da cui risulta fra l'altro come siensi da noi curati del pari lo sviluppo dell'istruzione, l'estendersi della coltura; come sempre più si affermi la benefica solidarietà delle classi sociali; come alla gelosa cura con cui provvede alla conservazione del patrimonio artistico nazionale risponda il rifiorire di città dal passato insigne; come, infine, col sempre più efficace sfruttamento delle risorse naturali, tutte le forze vive della nazione vibrino di una rinnovata, sana, feconda attività.

E poichè da più segni risulta come l'opinione pubblica internazionale sia disposta a renderci giustizia, tuttociò - opportunamente divulgato dai RR. agenti - non potrà che giovarci ancor meglio nella generale estimazione.

A. Di San Giuliano.

Seguono i dati sull'istruzione primaria e popolare, sulle antichità e belle arti, sulla beneficenza, sullo sviluppo del porto di Venezia, sul consumo del carbon fossile paragonato alla produzione di energia elettrica, sulle ferrovie dello Stato, ecc.

Marina mercantile. — Il *Rio de Janeiro*, del Lloyd italiano ha transitato da Dacar per Pernambuco e Santos.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 2. — Un giornale turco dice che il comandante di Adrianopoli Kirki pascià avrebbe risoluto la questione del rifornimento di Adrianopoli, minacciando di attaccare con la sua artiglieria i treni che trasportano per la via di Adrianopoli i viveri all'esercito bulgaro di Ciatalgia, se i bulgari non gli avessero dato una parte dei viveri. I bulgari avrebbero ceduto.

Secondo i giornali, le truppe turche di Gianina sono abbondantemente provviste di viveri.

LONDRA, 2. — La riunione degli ambasciatori è stata lunga. Non è stato pubblicato alcun comunicato ufficiale.

STOCCARDA, 2. — Il Re del Würtemberg ha invitato a pranzo per questa sera alle ore 19 l'ambasciatore d'Italia comm. Pansa, il cancelliere dell'Impero Bethmann Hollweg e il presidente del Consiglio dei ministri bavarese, barone Hertling.

SALONICCO, 2. — È stata firmata una convenzione tra le autorità elleniche e bulgare circa le comunicazioni ferroviarie.

BELGRADO, 2. — L'ultima riserva nazionale è richiamata unicamente per sostituire i riservisti del terzo bano che erano stanchi.

La notizia pubblicata da alcuni giornali che i Sovrani e i presidenti del Consiglio dei ministri dei paesi balcanici si riunirebbero a Salonicco, è assolutamente priva di fondamento.

SOFIA, 2. — La notizia, secondo la quale il Governo turco avrebbe ottenuto l'autorizzazione di mandare viveri ad Adrianopoli, è inesatta. È stato soltanto permesso ai turchi, in seguito a preghiera di Nazim pascià, di far pervenire ad Adrianopoli alcune casse di medicinali provenienti dalla Croce Rossa e che sono state trasportate ieri a Batchkeuy per Adrianopoli su carri bulgari e sotto la sorveglianza di un medico bulgaro.

STOCCARDA, 2. — Oggi hanno avuto luogo i solenni funerali di Kiderlen Waechter.

Facevano parte del corteo il Re del Wurtemberg, il cancelliere dell'Impero, Bethmann Hollweg, in rappresentanza dell'Imperatore e dell'Imperatrice, il comm. Pansà, in rappresentanza del corpo diplomatico.

Una grande folla ha assistito al passaggio del corteo.

ATENE, 2. — Mandano da Filippiade che la situazione davanti a Giannina è invariata. Ieri all'alba è stato respinto un piccolo attacco dei turchi contro il settimo reggimento euzoni.

Il tiro dell'artiglieria turca si è poi affievolito.

Telegrafano da Chio: Ieri dovevano cominciare le operazioni dei greci per l'assalto delle posizioni fortificate dei turchi concentrati sul monte Pitios.

È atteso un prossimo scontro decisivo.

ATENE, 3. — Il generale Sapundjakis telegrafa da Filippiade che una batteria di artiglieria ha tirato contro le posizioni nemiche di Lessana e che il nemico non ha risposto.

LONDRA, 3. — Le missioni degli alleati balcanici avranno oggi una conversazione prima della seduta al palazzo San Giacomo.

I capi delle varie missioni hanno avuto ieri parecchi colloqui.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

2 gennaio 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	764.6
Termometro centigrado al nord	9.4
Tensione del vapore, in mm.	7.40
Umidità relativa, in centesimi	84
Vento, direzione	NE
Velocità in km.	10
Stato del cielo	piovigginoso
Temperatura minima	7.2
Temperatura massima, nelle 24 ore	10 3
Pioggia in mm.	0.5

2 gennaio 1913.

In Europa: pressione massima di 773 sulla Bulgaria, minima di 730 sull'Islanda; massimo secondario di 770 sull'alta Italia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora disceso, fino a 6 mm. sulle isole; temperatura aumentata al sud e isole, generalmente diminuita altrove; piogge in Liguria e isole; pioggerelle sparse in Val Padana e Abruzzo; neve in Piemonte.

Barometro: massimo a 770 in Piemonte e Lombardia, minimo a 763 in Sardegna.

Probabilità: venti deboli vari in Val Padana, orientali moderati e qua e là forti altrove; cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse; Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 gennaio 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			massima	minima
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	13 1	0 9
Genova	piovoso	calmo	12 1	6 0
Spezia	coperto	calmo	12 0	8 6
Cuneo	nevica	—	6 5	— 1 0
Torino	nevica	—	0 8	— 2 1
Alessandria	—	—	—	—
Novara	—	—	—	—
Domodossola	coperto	—	4 9	— 4 9
Pavia	coperto	—	4 0	— 0 2
Milano	coperto	—	3 0	— 0 1
Como	coperto	—	7 2	— 0 8
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	2 0	— 4 0
Brescia	piovoso	—	3 5	— 1 1
Cremona	coperto	—	3 1	1 3
Mantova	nebbioso	—	6 8	2 0
Verona	coperto	—	4 9	— 1 1
Belluno	3/4 coperto	—	3 3	— 3 2
Udine	coperto	—	6 5	3 6
Treviso	coperto	—	4 8	1 7
Venezia	coperto	calmo	5 0	2 8
Padova	coperto	—	4 2	0 3
Rovigo	coperto	—	4 1	1 2
Piacenza	nebbioso	—	4 4	1 0
Parma	nebbioso	—	3 6	1 2
Reggio Emilia	piovoso	—	4 2	2 4
Modena	nebbioso	—	6 7	2 5
Ferrara	coperto	—	5 1	2 2
Bologna	coperto	—	6 4	3 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nebbioso	—	5 6	4 2
Pesaro	coperto	calmo	7 8	5 5
Ancona	nebbioso	calmo	8 5	6 9
Urbino	coperto	—	7 6	4 0
Macerata	nebbioso	—	13 0	7 2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	9 6	4 8
Camerino	nebbioso	—	7 0	3 0
Lucca	coperto	—	13 2	8 5
Pisa	coperto	—	13 2	9 7
Livorno	coperto	calmo	13 5	9 0
Firenze	coperto	—	11 4	7 3
Arezzo	coperto	—	10 0	6 0
Siena	1/2 coperto	—	10 0	6 0
Grosseto	piovoso	—	14 0	8 5
Roma	coperto	—	12 0	7 2
Teramo	—	—	—	—
Chieti	coperto	—	10 6	4 0
Aquila	coperto	—	4 1	1 6
Agnone	coperto	—	6 2	3 2
Foggia	coperto	—	11 5	5 0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	11 8	5 4
Lecce	coperto	—	13 0	7 4
Caserta	coperto	—	13 8	5 0
Napoli	coperto	calmo	12 8	8 6
Benevento	coperto	—	10 4	3 6
Avellino	coperto	—	12 6	3 0
Caggiano	1/2 coperto	—	15 2	6 0
Potenza	nebbioso	—	9 0	0 0
Cosenza	coperto	—	12 0	9 0
Tiriolo	coperto	—	13 5	4 3
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	16 4	11 5
Palermo	coperto	calmo	15 8	10 7
Porto Empedocle	piovoso	agitato	15 5	10 2
Caltanissetta	piovoso	—	10 5	6 0
Messina	coperto	legg. mosso	15 0	12 0
Catania	piovoso	agitato	14 4	12 7
Siracusa	coperto	agitato	15 2	12 3
Cagliari	coperto	agitato	17 0	6 0
Sassari	piovoso	—	14 6	10 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*